

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE***

a cura di
Ornella Porchia e Barbara Randazzo

aprile 2011

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE***

LA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI SOVRANAZIONALI EUROPEE

INDICE

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

1. Le pronunce rese nei confronti dell’Italia

Art. 2 (Diritto alla vita) CEDU	13
<i>a) Giuliani e Gaggio c. Italia – Grande Camera – sentenza del 24 marzo 2011 (ricorso n. 23458/02)</i>	<i>13</i>
Art. 2 (Diritto alla vita) CEDU	16
<i>b) Alikaj e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 29 marzo 2011 (ricorso n. 12884/03)</i>	<i>16</i>
Art. 2 Prot. 1, art. 9 e art. 14 CEDU	18
<i>c) Lautsi e altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06)</i>	<i>18</i>

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi

Art. 10 (Libertà di espressione) CEDU	19
<i>a) Otegi Mondragon c. Spagna – Terza sezione – sentenza del 15 marzo 2011 (ricorso n. 2034/07)</i>	<i>19</i>
Art. 10 (Libertà di espressione) CEDU	20
<i>b) RTBF c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 29 marzo 2011 (ricorso n. 50084/06).....</i>	<i>20</i>
Art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU	22
<i>c) Kiyutin c. Russia – Prima sezione – sentenza del 10 marzo 2011 (ricorso n. 2700/10)</i>	<i>22</i>
Art. 37 § 1 (b) (Cancellazione dal ruolo perché la controversia è stata risolta) CEDU	24
Art. 46 (Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze)	24
<i>d) Association of Real Property Owners in Łódź e altri c. Polonia – Quarta sezione – sentenza dell’8 marzo 2011 (ricorso n. 3485/02)</i>	<i>24</i>

Art. 1 Prot. N. 1 (protezione della proprietà)	26
<i>e) Klein c. Austria – Quinta sezione – sentenza del 3 marzo 2011 (ricorso n. 57028/00)</i>	<i>26</i>

3. Altre novità

Art. 61 Reg. Corte (Procedura di sentenza pilota)	28
--	-----------

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

1. Diritti fondamentali

Corte di giustizia (Grande sezione), 1 marzo 2011, causa C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier c. Conseil des ministres	35
---	-----------

«Rinvio pregiudiziale – Diritti fondamentali – Lotta contro le discriminazioni – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso a beni e servizi e loro fornitura – Premi e prestazioni assicurative – Fattori attuariali – Presa in considerazione del sesso dell'assicurato quale fattore per la valutazione dei rischi assicurativi – Contratti privati di assicurazione sulla vita – Direttiva 2004/113/CE – Art. 5, n. 2 – Deroga non soggiacente a limiti temporali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 21 e 23 – Invalidità» 35

Corte di giustizia (Seconda sezione), 17 marzo 2011, causa C-221/09, AJD Tuna Ltd c. Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd, Avukat Generali	37
--	-----------

«Regolamento (CE) n. 530/2008 – Validità – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Ricostituzione degli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo » 37

2. Cittadinanza dell'Unione

Corte di giustizia (Grande sezione), 8 marzo 2011, causa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l'emploi (ONEM)	40
--	-----------

«Cittadinanza dell'Unione – Art. 20 TFUE – Concessione di un diritto di soggiorno, a titolo dell'ordinamento dell'Unione, a un minore sul territorio dello Stato membro di cui detto minore ha la cittadinanza, a prescindere dal previo esercizio da parte di quest'ultimo del suo diritto alla libera circolazione sul territorio degli Stati membri – Concessione, nelle medesime circostanze, di un diritto di soggiorno derivato all'ascendente, cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico del minore – Conseguenze del diritto di soggiorno del minore sugli obblighi che l'ascendente di detto minore, cittadino di uno Stato terzo, deve soddisfare per quanto concerne il diritto del lavoro» 40

3. Ambiente

Corte di Giustizia (Grande sezione), 8 marzo 2011, causa C-240/09, Lesoochránárske zoskupenie VLK contro Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky43

«Ambiente – Convenzione di Aarhus – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia di ambiente – Effetto diretto» 43

Corte di giustizia (Ottava sezione), 3 marzo 2011, causa C-508/09, Commissione europea contro Repubblica italiana47

«Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 79/409/CEE – Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici» 47

4. Brevetti

Corte di giustizia (Seduta Plenaria), 8 marzo 2011, Parere 1/0948

«Parere emesso ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE – Progetto di accordo – Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti – Tribunale dei brevetti europeo e comunitario – Compatibilità di tale progetto con i Trattati» 48

5. Cooperazione giudiziaria-Convenzione di Roma

Corte di giustizia (Grande sezione), 15 marzo 2011, causa C-29/10, Heiko Koelzsch c. État du Grand-Duché de Luxembourg51

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Contratto di lavoro – Scelta delle parti – Disposizioni imperative della legge applicabile in mancanza di scelta – Determinazione di tale legge – Nozione di paese in cui il lavoratore “compie abitualmente il suo lavoro” – Lavoratore che svolge il suo lavoro in più di uno Stato contraente» 51

6. Rapporto con le istituzioni (accesso ai documenti e regime linguistico)

Tribunale (Terza sezione), 22 marzo 2011, causa T-233/09, Access Info Europe c. Consiglio dell’Unione europea53

«Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documento riguardante un procedimento legislativo in corso – Rifiuto parziale di accesso – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Divulgazione da parte di un terzo – Mancata cessazione dell’interesse ad agire – Individuazione delle delegazioni degli Stati membri autori delle proposte – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale» 53

Tribunale (Sesta sezione), 31 marzo 2011, causa T-117/08, Repubblica italiana c. Comitato economico e sociale europeo (CESE)55

«Regime linguistico – Avviso di posto vacante relativo al posto di segretario generale del CESE – Pubblicazione in tre lingue ufficiali – Informazione relativa all’avviso di posto vacante – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali –

<i>Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Artt. 12 CE e 290 CE – Art. 12 del RAA – Regolamento n. 1»</i>	55
--	----

7. Libera circolazione dei lavoratori, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Corte di giustizia (Quinta sezione), 3 marzo 2011, causa C-440/09, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu c. Stanisława Tomaszewska	56
--	-----------

<i>«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia – Presa in considerazione del periodo di contribuzione maturato in un altro Stato membro – Cumulo – Modalità di calcolo»</i>	56
---	----

Corte di giustizia (Quarta Sezione), 17 marzo 2011, cause riunite C-372/09 e C-373/09, Josep Peñarroja Fa	58
--	-----------

<i>«Art. 43 CE – Libertà di stabilimento – Art. 49 CE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Periti giudiziari con qualifica di traduttore – Esercizio dei pubblici poteri – Normativa nazionale che riserva il titolo di perito giudiziario alle persone iscritte in elenchi istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali – Giustificazione – Proporzionalità – Direttiva 2005/36/CE – Nozione di “professione regolamentata”»</i>	58
---	----

Corte di giustizia (Seconda sezione), 24 marzo 2011, causa C-400/08, Commissione europea c. Regno di Spagna	60
--	-----------

<i>«Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento – Art. 43 CE – Normativa nazionale relativa all’insediamento di centri commerciali in Catalogna – Restrizioni – Giustificazioni – Proporzionalità»</i>	60
---	----

Corte di giustizia (Grande sezione), 29 marzo 2011, causa C-565/08, Commissione europea c. Repubblica italiana	62
---	-----------

<i>«Inadempimento di uno Stato – Artt. 43 CE e 49 CE – Avvocati – Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari – Ostacolo all’accesso al mercato – Insussistenza»</i>	62
--	----

8. Concorrenza

Corte di giustizia (Prima sezione), 3 marzo 2011, causa C-437/09, AG2R Prévoyance contro Beaudout Père et Fils SARL	64
--	-----------

<i>«Concorrenza – Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE – Regime di rimborso complementare di spese per cure mediche – Contratto collettivo – Iscrizione obbligatoria presso un determinato organismo assicuratore – Esclusione espressa di ogni possibilità di esenzione dall’iscrizione – Nozione d’impresa»</i>	64
--	----

Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-375/06, Viega contro Commissione europea.	65
---	-----------

« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Infrazione unica e continuata – Partecipazione all’infrazione– Obbligazione di motivazione – Ammende –Normale giro d’affari– Circostanze attenuanti»	65
Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-376/06, Legris Industries contro Commissione europea	65
« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE- Imputabilità del comportamento illecito»	65
Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-378/06, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Yorkshire Fittings Ltd, VSH Italia Srl, Comap SA, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG contro Commissione europea.	65
« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Infrazione unica e continuata – Partecipazione all’infrazione – Obbligazione di motivazione – Ammende – Normale giro d’affari– Comunicazione sulla cooperazione– Fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda - Uguaglianza di trattamento »	65
Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl contro Commissione europea.	66
« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE–Diritto della difesa– Partecipazione all’infrazione –Durata dell’infrazione– Ammende – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Uguaglianza di trattamento»	66
Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-381/06, FRA.BO SpA contro Commissione europea	66
« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Ammende – Comunicazione sulla cooperazione– Fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda – Circostanze attenuanti – Immunità d’ammende –Legittimo affidamento – Uguaglianza di trattamento »	66
Corte di Giustizia (Grande sezione), 29 marzo 2011, cause C-352/09 P, ThyssenKrupp Nirosta GmbH c. Commissione	68
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato comunitario dei prodotti piatti in acciaio inossidabile – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 – Competenza della Commissione – Principi nulla poena sine lege e dell’autorità di cosa giudicata – Diritti della difesa – Imputabilità del comportamento illegittimo – Trasferimento della responsabilità per mezzo di dichiarazione – Prescrizione – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»	68

Corte di Giustizia (Grande sezione), 29 marzo 2011, cause riunite C-201/09 P C-216/09 P, ArcelorMittal Luxembourg SA c. Commissione... 68

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato comunitario delle travi in acciaio – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 – Competenza della Commissione – Imputabilità del comportamento illecito – Autorità di cosa giudicata – Diritti della difesa – Prescrizione – Nozione di “sospensione” della prescrizione – Effetti erga omnes o inter partes – Difetto di motivazione»68

9. Mancata esecuzione di una sentenza di inadempimento.

Tribunale (Terza sezione), 29 marzo 2011, causa T-33/09, Repubblica portoghese c. Commissione 71

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di uno Stato – Penalità – Domanda di pagamento – Abrogazione della normativa controversa»71

Corte di giustizia (Prima sezione), 31 marzo 2011, causa C-407/09, Commissione europea c. Repubblica ellenica 74

«Inadempimento di uno Stato – Inadempimento dell’obbligo di eseguire una sentenza della Corte – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una somma forfettaria»74

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

a cura di *Barbara Randazzo*

Avvertenza

Nel presente bollettino confluisce soltanto una minima parte della giurisprudenza CEDU resa nei confronti dell'Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa che viene selezionata, massimata e tradotta in lingua italiana dal Servizio Studi in collaborazione con altre Istituzioni per l'Archivio CEDU presso il CED della Cassazione disponibile on line all'indirizzo web: <http://www.italgiure.giustizia.it>

1. Le pronunce rese nei confronti dell'Italia

Art. 2 (Diritto alla vita) CEDU

a) *Giuliani e Gaggio c. Italia – Grande Camera – sentenza del 24 marzo 2011 (ricorso n. 23458/02)*

[Sarà disponibile tra breve la traduzione integrale della sentenza a cura del Ministero della Giustizia]

G8 – Uccisione di un manifestante da parte delle forze dell'ordine: non violazione

In fatto - Nel corso di una manifestazione autorizzata in occasione del G8 di Genova, scoppiarono scontri di estrema violenza fra militanti “altermondialisti” e forze dell'ordine. Un veicolo di queste ultime, a bordo del quale si trovavano tre carabinieri, venne immobilizzato e preso di mira da alcuni manifestanti. Uno dei carabinieri, intossicato da granate lacrimogene, era stato autorizzato dal suo comandante a montare nella jeep per allontanarsi dagli scontri. Ferito e preso da panico, sparò due colpi verso l'esterno del veicolo e Carlo Giuliani venne ferito mortalmente da una pallottola in pieno viso. Tentando di disimpegnare la jeep, il guidatore passò due volte sul corpo inanimato del giovane. Una inchiesta venne subito aperta dalle autorità italiane. Procedimenti penali per omicidio volontario vennero avviati nei confronti dello sparatore e del guidatore del veicolo. L'autopsia rivelò che la morte era stata causata dal colpo di arma da fuoco. La procura dispose tre perizie e autorizzò la cremazione del defunto. La procedura venne archiviata senza seguito dal giudice delle indagini preliminari.

Nella sua decisione del 25 agosto 2009 una sezione della Corte ha concluso all'unanimità per la non violazione dell'articolo 2 relativamente all'uso eccessivo della forza, con cinque voti contro due per la non violazione dell'articolo 2 relativamente all'obbligazione positiva dello Stato di proteggere la vita, e con quattro voti contro tre per la violazione degli obblighi procedurali discendenti da questo articolo.

In diritto. Articolo 2:

a) *Profilo sostanziale.*

i. Sul ricorso all'uso della forza con effetto mortale: i momenti che hanno preceduto e seguito l'uso della forza con effetto mortale sono stati fotografati e filmati. Ne risulta che si trattava in tutta evidenza di un attacco illegale e molto violento contro un veicolo delle forze

dell'ordine che cercava semplicemente di lasciare il luogo e che non rappresentava alcun pericolo per i manifestanti. In questo contesto di estrema tensione, Carlo Giuliani decise di raccogliere un estintore che si trovava per terra e di portarlo all'altezza del petto, con l'intenzione apparente di scagliarlo contro gli occupanti del veicolo. La sua condotta poteva ragionevolmente essere interpretata dal carabiniere come indicativa del fatto che, nonostante i suoi avvertimenti verbali e l'esposizione della pistola, l'aggressione contro la jeep non sarebbe cessata né diminuita di intensità. D'altronde, la grande maggioranza dei manifestanti apparivano proseguire l'attacco. La convinzione in buona fede del carabiniere che egli e i suoi colleghi fossero in pericolo di morte non poteva dunque che uscirne rafforzata. Ciò giustificava il ricorso a un mezzo di difesa potenzialmente letale, come l'uso dell'arma da fuoco. D'altra parte, la direzione dei colpi non ha potuto essere stabilita con certezza. Il carabiniere non poteva sparare, per difendersi, che nello spazio esiguo esistente fra la ruota di scorta e il tetto della jeep. Di per sé, la circostanza che uno sparo diretto a partire da tale spazio rischiava di ferire uno degli aggressori, o di colpirlo mortalmente, come sfortunatamente è accaduto, non può indurre a ritenere che l'azione difensiva fosse eccessiva o sproporzionata. Pertanto, il ricorso alla forza con effetto mortale è stato assolutamente necessario "per la difesa di ogni persona contro la violenza illegale", ai sensi dell'articolo 2, § 2 a).

Conclusion: non violazione (tredici voti contro quattro)

ii. *Sul quadro legislativo interno che disciplina l'uso della forza con effetto mortale ovvero sulle armi di cui le forze dell'ordine erano dotate:* i testi normativi che disciplinano l'uso della forza in questo caso sono di tenore non esattamente identico a quello dell'articolo 2 ma ciò nonostante analogo ad esso. Tale differenza è tuttavia suscettibile di essere colmata dall'interpretazione dei tribunali interni. Inoltre, l'argomento secondo cui le forze dell'ordine avrebbero dovuto essere dotate di armi non letali non è pertinente in una vicenda in cui la morte è stata causata nel quadro di un attacco violento e preciso che costituiva un pericolo imminente e grave per la vita dei tre carabinieri.

Conclusion: non violazione (dieci voti contro sette)

iii. *Sulla adeguatezza della organizzazione e della pianificazione delle operazioni rispetto all'obbligazione di proteggere la vita:* l'attacco improvviso contro la jeep che ha preceduto di qualche minuto gli spari mortali ha avuto luogo in un momento di calma relativa ed era imprevedibile. Inoltre, era stato predisposto un importante schieramento di polizia da parte di corpi specializzati o che avevano ricevuto una formazione speciale prima di essere schierati.

Dato il loro numero, non si poteva esigere che ognuno di essi avesse una lunga esperienza e/o avesse preso parte a processi di formazione per parecchi mesi o anni. Si può aspettarsi che questa esigenza sia soddisfatta solo in una circostanza in cui le forze dell'ordine abbiano un obiettivo preciso e identificabile. Ne deriva che non si può concludere per la violazione dell'articolo 2 per il solo fatto di avere scelto, per il G8 di Genova, un carabiniere di soli vent'anni e undici mesi e in servizio da soli dieci mesi. Inoltre, la condotta del carabiniere al momento dell'attacco alla jeep non ha violato l'articolo 2 sotto il profilo sostanziale. Infine, le decisioni prese dai carabinieri subito prima dell'attacco contro la jeep, concernenti il tipo di veicolo, il tragitto previsto e l'armamento del carabiniere ferito e giudicato inadatto a proseguire nel servizio non sono oggetto di alcuna critica. Quanto ai fatti successivi agli spari mortali, nulla prova che i soccorsi prestati a Carlo Giuliani siano stati carenti o tardivi e/o che il passaggio della jeep sul suo corpo sia stato un atto intenzionale. In ogni caso, come risulta dal rapporto di autopsia, le lesioni cerebrali erano di una gravità tale da aver provocato la morte in pochi minuti. Le autorità italiane non hanno dunque mancato alla loro obbligazione di fare tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse per apprestare il livello di protezione richiesto in occasione di operazioni che comportavano un rischio potenziale di ricorso alla forza con effetto mortale.

Conclusioni: non violazione (dieci voti contro sette).

b) *Profilo procedurale.* L'inchiesta interna è stata sufficientemente effettiva per permettere di stabilire se il ricorso alla forza era stato giustificato e se l'organizzazione e la pianificazione delle operazioni di polizia erano state conformi all'obbligazione di proteggere la vita. Anche se i ricorrenti (i genitori e la sorella di Carlo Giuliani) non potevano costituirsi parte civile, essi avevano in quanto parti lese diritti e facoltà di cui hanno fatto uso nel corso dell'inchiesta. Inoltre, il fatto di notificare un avviso di autopsia solo tre ore prima dell'inizio di essa può rendere in pratica difficile, o perfino impossibile, l'esercizio da parte del soggetto leso della facoltà di nominare un esperto di sua scelta e di ottenerne la presenza in occasione degli esami medico-legali. Ora, l'articolo 2 non esige in sé che una tale facoltà sia riconosciuta ai parenti della vittima. Con riguardo al fatto che i medici legali hanno ommesso di estrarre e di repertoriare un frammento di proiettile che si trovava nella testa della vittima, come è stato notato sotto l'angolo visuale del profilo sostanziale dell'articolo 2, l'uso della forza sarebbe stato in ogni caso giustificato. Ne consegue che il frammento metallico in questione non ha costituito un elemento essenziale per l'efficacia dell'inchiesta. Fra l'altro la

Corte rileva che la cremazione del defunto, che ha impedito ogni ulteriore esame medico-legale, è stata autorizzata su richiesta dei ricorrenti.

Le prove raccolte dalla Procura, e in particolare le immagini filmate dell'attacco alla jeep, permettevano di concludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il carabiniere aveva agito in stato di legittima difesa, che costituisce una causa di giustificazione nel diritto penale italiano. Non si può d'altra parte affermare che la Procura abbia passivamente accolto la versione fornita dagli agenti delle forze dell'ordine implicati nei fatti. La circostanza che i carabinieri sono stati incaricati di certe verifiche di natura tecnica e oggettiva non ha compromesso l'imparzialità dell'inchiesta. Questioni più delicate si pongono a proposito della nomina da parte della Procura di un esperto balistico che, in un articolo apparso in una rivista specializzata, aveva apertamente aderito alla tesi secondo cui il carabiniere aveva agito in stato di legittima difesa. A questo riguardo, le perizie ordinate nel quadro dell'inchiesta erano rivolte fra l'altro a fornire elementi che confortassero o meno questa tesi. Pertanto, la presenza di un esperto che aveva una idea preconstituita al riguardo era lungi dall'essere rassicurante. Resta tuttavia il fatto che quest'ultimo non era che uno dei quattro esperti che componevano una équipe. Inoltre, le verifiche che egli fu indotto a fare nel quadro della perizia balistica avevano, essenzialmente, una natura oggettiva e tecnica. La sua presenza non può dunque, da sola, aver compromesso l'imparzialità dell'inchiesta interna. D'altronde, i ricorrenti non hanno affermato che l'inchiesta abbia mancato di imparzialità e di indipendenza. Infine, le indagini sono state condotte con la diligenza richiesta in materia e non si può affermare che rinvii o ritardi eccessivi abbiano compromesso l'inchiesta.

Conclusioni: non violazione (dieci voti contro sette).

La Grande Camera ha altresì concluso con tredici voti contro quattro per la non violazione dell'articolo 13 e all'unanimità per la non violazione dell'articolo 38.

Art. 2 (Diritto alla vita) CEDU

*b) Alikaj e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza del 29 marzo 2011
(ricorso n. 12884/03)*

[È disponibile la traduzione integrale della sentenza curata dal Ministero della Giustizia]

Uso eccessivo della forza da parte della polizia e mancanza di una inchiesta effettiva: violazione

In fatto. Il figlio e rispettivamente fratello dei quattro ricorrenti morì dopo essere stato colpito da un proiettile sparato da un poliziotto mentre fuggiva dopo un controllo stradale. Una sera del dicembre 1997, mentre il giovane in questione e tre suoi amici percorrevano l'autostrada, la polizia ordinò loro di fermarsi a causa della velocità sospetta alla quale procedevano. Essi fermarono il veicolo e ne uscirono correndo al fine di fuggire. I poliziotti spararono allora due colpi di avvertimento, poi uno dei due cominciò a inseguirli correndo su un terreno scivoloso, senza torcia ma arma alla mano, prima di sparare un colpo che raggiunse al cuore la vittima, la quale morì sul colpo.

Una indagine fu subito aperta dalle autorità. I primi atti di indagine furono effettuati da agenti appartenenti alla stessa unità amministrativa del poliziotto autore del colpo mortale. In seguito dei procedimenti penali furono instaurati nei confronti del poliziotto. Con una sentenza del 2006, la Corte d'Assise lo giudicò colpevole di omicidio colposo, ma pronunciò un non luogo a procedere a causa della prescrizione del reato. Nel 2008, la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro tale decisione.

In diritto. Articolo 2:

a) *Profilo sostanziale.* Non è stato dedotto che i poliziotti che effettuarono il controllo stradale avessero delle ragioni per pensare che gli individui a bordo della vettura avessero commesso dei crimini violenti o fossero pericolosi, o che la mancanza del loro arresto avrebbe avuto delle conseguenze pregiudizievoli irreversibili. Essi non erano armati e nulla nel loro comportamento poteva lasciar pensare che costituissero una minaccia. In tali circostanze, correndo al loro inseguimento pistola alla mano, su un terreno scivoloso a causa della pioggia, in piena notte, il poliziotto metteva in pericolo la loro vita. Ora il ricorso alla forza con effetto potenzialmente mortale non può essere considerato come "assolutamente necessario" quando la persona interessata non rappresenta alcuna minaccia per altri e non è sospettata di aver commesso un crimine a carattere violento. D'altronde, a questo comportamento imprudente del poliziotto si aggiungeva una mancanza di regolamentazione dell'uso delle armi da parte dello Stato convenuto.

Conclusioni: violazione (unanimità).

b) *Profilo procedurale.* La Corte ricorda che, affinché una inchiesta su un'accusa di omicidio illegale commesso da agenti dello Stato sia effettiva, occorre che le persone che ne sono incaricate siano indipendenti dalle persone implicate. Ora, nella specie, i primi atti di

indagine – cioè l’esame tecnico del luogo dell’incidente, la ricerca dei bossoli, come pure la verifica e il sequestro delle armi dei poliziotti – sono stati effettuati dal corpo di polizia al quale apparteneva l’agente autore del colpo mortale. In particolare, il primo poliziotto ad arrivare sui luoghi era il suo superiore gerarchico. Di conseguenza, vi è motivo di constatare il carattere non sufficientemente indipendente dell’inchiesta. D’altronde, undici anni dopo la morte della vittima, la Corte d’Assise, dopo aver riconosciuto il poliziotto in questione colpevole di omicidio colposo, ha pronunciato il non luogo a procedere per la ragione che i fatti costituenti reato erano prescritti. Ora, tenuto conto della celerità e della diligenza ragionevoli che si richiedono alle autorità in un tale contesto, l’applicazione della prescrizione appartiene a una categoria di misure che la Corte considera “inammissibili”, poiché hanno per effetto di impedire una condanna. La Corte nota inoltre che nessuna sanzione disciplinare è stata inflitta al poliziotto. Di conseguenza, il sistema penale come è stato applicato nella specie non poteva esplicitare alcuna forza dissuasiva idonea ad assicurare la prevenzione efficace di atti illegali come quelli denunciati dai ricorrenti, e non ha offerto una riparazione appropriata dell’offesa arrecata al diritto alla vita del loro congiunto.

Conclusioni: violazione (unanimità)

Articolo 41: 5.000 euro complessivi ai ricorrenti per danni patrimoniali; 50.000 euro ciascuno al padre e alla madre della vittima, e 15.000 euro a ciascuna delle sorelle, a titolo di danno morale.

Art. 2 Prot. 1, art. 9 e art. 14 CEDU

*c) Lautsi e altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 18 marzo 2011
(ricorso n. 30814/06)*

Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: non violazione

[Già segnalata nel bollettino di marzo]

Sarà disponibile la traduzione integrale della sentenza a cura del Ministero della giustizia.

2. Le pronunce rese nei confronti di altri Paesi

Art. 10 (Libertà di espressione) CEDU

a) Otegi Mondragon c. Spagna – Terza sezione – sentenza del 15 marzo 2011 (ricorso n. 2034/07)

Condanna penale per oltraggio al Re: violazione

In fatto. Durante una conferenza stampa, il ricorrente, in quanto portavoce di un gruppo parlamentare basco, commentò la recente chiusura di un giornale basco, l'arresto dei suoi responsabili e la loro denuncia per maltrattamenti subiti durante la detenzione cautelare. Riferendosi alla visita del Re di Spagna nel Paese basco, si esprime in questi termini: "Come è possibile [farsi] fotografare oggi a Bilbao con il Re di Spagna, quando il Re di Spagna è il capo supremo dell'esercito spagnolo, cioè il responsabile dei torturatori e colui che protegge la tortura e impone il suo regime monarchico al nostro popolo a mezzo della tortura e della violenza?". A seguito di ciò, il ricorrente fu condannato alla pena di un anno di detenzione per oltraggio grave al Re. I ricorsi da lui proposti non ebbero successo.

In diritto. Articolo 10: le dichiarazioni del ricorrente si iscrivevano nel quadro di un dibattito su questioni di interesse pubblico. Il margine di apprezzamento di cui disponevano le autorità pubbliche per giudicare della necessità della sanzione inflittagli era di conseguenza particolarmente ristretto. I tribunali interni hanno considerato i termini usati dall'interessato come giudizi di valore e non come affermazioni di fatto. Tuttavia, essi hanno altresì giudicato che il contesto nel quale queste affermazioni erano state fatte non poteva giustificare la loro gravità, tenuto conto che le denunce per presunte torture erano state archiviate senza seguito per mancanza di prove. A questo riguardo, la Corte nota che le formule impiegate potevano essere ricondotte nel quadro di un dibattito pubblico più ampio sull'eventuale responsabilità delle forze di sicurezza dello Stato in caso di maltrattamenti. Se è vero che il linguaggio utilizzato dal ricorrente può essere considerato come provocatorio, è essenziale prendere in considerazione il fatto che, anche se certi termini del discorso del ricorrente davano alle sue dichiarazioni una connotazione ostile, esse non esortavano tuttavia all'uso della violenza, e non si trattava di un "discorso d'odio". Si trattava d'altronde di affermazioni verbali pronunciate in occasione di una conferenza stampa, ciò che ha sottratto al ricorrente la possibilità di riformularle, di perfezionarle, o di ritirarle prima che fossero rese pubbliche. Ricordando la propria giurisprudenza sullo statuto di protezione rafforzata dei Capi di Stato in un regime repubblicano, la Corte stima che i principi in materia sono in teoria altrettanto

validi quando si tratta di un regime monarchico. Il fatto che il Re occupi una posizione di neutralità nel dibattito pubblico, una posizione di arbitro e di simbolo dello Stato non vale a metterlo al riparo da ogni critica nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali in quanto rappresentante dello Stato che simboleggia, specialmente da parte di coloro che contestano legittimamente le strutture costituzionali di questo Stato, compreso il suo regime monarchico. Inoltre, il fatto che il Re sia irresponsabile in virtù della Costituzione, in particolare sul piano penale, non può in sé essere d'ostacolo al libero dibattito sulla sua eventuale responsabilità istituzionale, o perfino simbolica, alla testa dello Stato, nei limiti del rispetto della sua reputazione in quanto persona. Conviene egualmente notare che le dichiarazioni contestate non mettevano in causa la vita privata del Re, né il suo onore personale, dato che esse concernevano esclusivamente la sua responsabilità istituzionale in quanto capo e simbolo dell'apparato statale e delle forze armate. Infine nulla nella presente specie era di natura tale da giustificare una siffatta pena detentiva. La condanna penale dell'interessato gli è altresì valsa una sospensione dall'elettorato passivo per la durata della pena, mentre egli era un uomo politico. Di conseguenza, la condanna del ricorrente è sproporzionata allo scopo legittimo perseguito, vale a dire la protezione della reputazione del Re di Spagna, garantita dalla Costituzione spagnola.

Conclusion: violazione (all'unanimità)

Articolo 41: 20.000 euro per danno morale.

Art. 10 (Libertà di espressione) CEDU

b) RTBF c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 29 marzo 2011 (ricorso n. 50084/06)

Divieto temporaneo di diffusione di una trasmissione televisiva di informazione: violazione

In fatto. La ricorrente, società di radio e televisione del servizio pubblico, produce una trasmissione mensile dedicata ai casi giudiziari, denominata «Nel nome della legge». Nel 2001, una puntata di questa trasmissione fu dedicata ai rischi medici, assumendo a titolo di esempio i ricorsi dei pazienti di un medico citati dalla stampa scritta. Su richiesta di quest'ultimo, il presidente del tribunale di primo grado vietò la trasmissione di questa parte del programma fino alla pronuncia di una decisione nel merito, sotto pena di una multa di due milioni di franchi belgi per ogni trasmissione. I ricorsi della ricorrente non furono accolti. Il

procedimento di merito intentato dal medico contro la ricorrente era ancora pendente alla data di proposizione del presente ricorso alla Corte europea.

In diritto. Articolo 10: il divieto, fino alla pronuncia di una decisione di merito, di diffondere una puntata di una trasmissione televisiva che trattava di questioni giudiziarie di attualità costituiva una ingerenza delle autorità pubbliche nell'esercizio della libertà di espressione della ricorrente. Indagando sulla base legale di questa ingerenza, la Corte rileva che la Costituzione belga autorizza la repressione dei delitti commessi nell'esercizio della libertà di espressione soltanto dopo che sono stati commessi, e non prima. Quanto al codice di procedura e al codice civile, essi non precisano il tipo di restrizioni autorizzate, il loro scopo, la loro durata, la loro estensione e il controllo su di esse. Più precisamente, mentre essi permettono l'intervento del giudice della cognizione sommaria ("juge des référés"), c'è dissenso nella giurisprudenza quanto alla possibilità di un intervento preventivo di quest'ultimo. In tal modo, non esiste nel diritto belga una giurisprudenza precisa e costante che permettesse alla ricorrente di prevedere ragionevolmente le conseguenze che potevano discendere dalla diffusione della trasmissione in questione. Ora, in assenza di un inquadramento preciso e specifico delle restrizioni preventive alla libertà di espressione, molte persone, temendo di essere coinvolte da trasmissioni televisive – annunciate in anticipo – potrebbero adire i giudici della cognizione sommaria che potrebbero dare soluzioni diverse ai loro ricorsi, ciò che non salvaguarderebbe l'essenza della libertà di comunicare le informazioni. Inoltre se la Corte, non impedendo agli Stati di sottomettere i mezzi audiovisivi a un regime di autorizzazione, ammette in linea di principio un trattamento differenziato fra questi mezzi e i mezzi scritti, l'applicazione, nel presente caso, da parte della Corte di cassazione di diversi articoli della Costituzione a seconda che sia implicata la stampa scritta ovvero la diffusione audiovisiva, appare artificiosa. Essa non assicura un quadro legale rigoroso alle restrizioni preventive alla diffusione, specie in quanto la giurisprudenza belga non risolve la questione del significato da attribuire alla nozione di "censura", vietata dalla Costituzione. In tal modo il quadro legislativo combinato con il quadro giurisprudenziale del Belgio, quale è stato applicato alla ricorrente, non rispondeva alla condizione di prevedibilità voluta dalla Convenzione.

Conclusionione: violazione (unanimità).

Articolo 41: constatazione di violazione in sé sufficiente per i danni materiali e i pregiudizi morali subiti.

Art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU

c) Kiyutin c. Russia – Prima sezione – sentenza del 10 marzo 2011 (ricorso n. 2700/10)

Trattamento differenziato riservato agli stranieri sieropositivi relativamente alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno: violazione

In fatto. Secondo la legge russa, gli stranieri sposati con un russo o che hanno bambini di nazionalità russa possono ottenere un permesso di soggiorno temporaneo purché presentino un certificato medico che dimostri che non sono affetti dal virus HIV. Gli stranieri di cui si scopre la positività a quel virus possono essere espulsi.

Il ricorrente è un cittadino uzbeko, arrivato in Russia nel 2003 e sposatosi lì con una russa dalla quale ha avuto una figlia. La sua domanda per il permesso di soggiorno era stata rifiutata perché egli era risultato positivo al test per il virus HIV. Il ricorrente aveva impugnato il rifiuto presso i tribunali russi, sostenendo che le autorità non avevano tenuto conto del suo stato di salute precario, che richiedeva una forte terapia antiretrovirale, delle sue condizioni di vita o dei fortissimi legami familiari che aveva in Russia. L'impugnazione e i successivi ricorsi erano stati rigettati.

In diritto. Articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8:

a) *Ricevibilità.* I legami sorti dal matrimonio, legale e reale, che il ricorrente ha contratto con la moglie russa, dalla quale ha avuto un figlio, costituiscono una «vita familiare» e rientrano pertanto nell'ambito dell'articolo 8 della Convenzione. Anche se l'articolo 14 non include espressamente lo stato di salute o le condizioni cliniche tra gli elementi sulla cui base è vietato impostare un trattamento differenziato, la Corte ha riconosciuto recentemente che la disabilità fisica e diversi problemi di salute rientrano nell'ambito di quella norma. Quest'approccio è in linea con le posizioni espresse dalla comunità internazionale. Di conseguenza, una disparità di trattamento fondata sullo stato di salute, tra cui rientra il contagio da parte del virus HIV, è riconducibile alla formula «ogni altra condizione» e gli articoli 14 e 8, in combinato disposto, sono applicabili al caso di specie.

b) *Merito.* Avendo stretto dei forti legami familiari in Russia, il ricorrente è nella stessa condizione in cui si troverebbe un qualunque altro straniero che desidera un permesso di soggiorno per motivi familiari, ma ha subito un trattamento differenziato a causa della sua

condizione di positività al virus HIV. Al fine di valutare se la disparità di disciplina è ragionevole e oggettivamente giustificata, occorre considerare che il margine di apprezzamento dello Stato in quest'ambito è ristretto, perché le persone affette da HIV costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile, che ha sofferto considerevoli discriminazioni in passato e perché non vi è un diffuso consenso in Europa circa l'esclusione di questi soggetti dalla possibilità di soggiornare nei territori nazionali. Di conseguenza, occorre che sussistano giustificazioni particolarmente convincenti perché una simile disciplina possa essere considerata legittima.

Pur accettando che la misura contestata persegua lo scopo legittimo di proteggere la salute pubblica, la Corte osserva che gli scienziati e gli organismi internazionali concordano nel ritenere che questo non possa giustificare restrizioni alla circolazione delle persone affette da HIV. Anche se queste restrizioni potessero essere efficaci contro malattie particolarmente contagiose e caratterizzate da un periodo d'incubazione breve, come il colera o la febbre gialla, la mera presenza nel Paese di un singolo individuo affetto da HIV non costituisce in sé un pericolo per la salute pubblica. Questo virus, infatti, non si trasmette casualmente, ma attraverso specifici comportamenti e senza che sia rilevante la durata della permanenza di una persona nel Paese. Nonostante questo, restrizioni alla circolazione fondate sulla positività al virus HIV non sono imposte ai turisti o ai viaggiatori che si trattengono per un breve periodo, né ai russi che ritornano nel proprio Paese, anche se non c'è alcuna ragione per ritenere che questi possano essere meno inclini a porre in essere i comportamenti dai quali può derivare un contagio. Inoltre, mentre un diverso trattamento tra i soggiornanti di breve e di lungo periodo affetti da HIV potrebbe essere giustificato dal rischio che questi ultimi potrebbero richiedere in misura eccessiva le prestazioni del servizio sanitario nazionale, finanziato dallo Stato, questo motivo non può essere invocato dalla Russia, perché in quel Paese solo i cittadini hanno il diritto a un'assistenza medica gratuita anche in assenza di una situazione di emergenza. Infine, le restrizioni alla circolazione e allo stabilimento delle persone affette da HIV non solo potrebbero rivelarsi un mezzo di prevenzione inefficace, ma potrebbero addirittura essere pericolose per la salute pubblica, per esempio per quegli immigrati che decidessero di rimanere illegalmente per evitare di sottoporsi al test HIV o per la popolazione locale, che potrebbe convincersi che questa malattia riguardi solo gli stranieri. Un'ulteriore preoccupazione della Corte è la natura generale e indiscriminata della legge contestata. Le norme che chiedono agli stranieri che desiderano risiedere in Russia di dimostrare di non essere affetti da HIV e quelle che dispongono l'espulsione degli stranieri trovati positivi al test non lasciano alcuno spazio per una valutazione delle peculiarità della singola situazione.

Nel caso di specie, le autorità nazionali hanno rigettato la domanda del ricorrente solamente riferendosi a quelle norme senza prendere in considerazione il suo particolare stato di salute o i suoi legami familiari.

In conclusione, considerato che il ricorrente appartiene a un gruppo particolarmente vulnerabile, che non vi sono motivi obiettivi e ragionevoli che sorreggano l'ingerenza e che non si è valutata la situazione specifica, il Governo ha superato lo stretto margine di apprezzamento riconosciutogli e il ricorrente deve considerarsi vittima di una discriminazione basata sul suo stato di salute.

Conclusioni: violazione (all'unanimità)

Articolo 41: euro 15.000 a titolo di danno non patrimoniale.

Art. 37 § 1 (b) (Cancellazione dal ruolo perché la controversia è stata risolta) CEDU

Art. 46 (Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze)

d) Association of Real Property Owners in Łódź e altri c. Polonia – Quarta sezione – sentenza dell'8 marzo 2011 (ricorso n. 3485/02)

Adozione di misure generali per rimediare ai difetti della legislazione sulle locazioni a seguito di una sentenza pilota ed esistenza di un sistema di riparazione a livello nazionale: cancellazione dal ruolo

In fatto. I ricorrenti erano o rappresentavano alcuni dei circa 100.000 proprietari immobiliari in Polonia che erano colpiti dalla legislazione su controllo degli affitti, obblighi di manutenzione e garanzia di godimento. Essi lamentavano davanti alla Corte europea la violazione dei loro diritti di cui all'articolo 1 del Protocollo 1, ma i loro ricorsi erano stati aggiornati come parte di una procedura di giudizio pilota nel caso *Hutten-Czapska contro Polonia* [19 giugno 2006] nel quale la Corte notò il sistematico cattivo funzionamento della legislazione sulla casa in Polonia e ingiunse allo Stato di garantire nel proprio ordinamento interno un meccanismo che assicurasse un giusto bilanciamento fra gli interessi dei proprietari e l'interesse generale della comunità. Nella regolamento amichevole sullo stesso caso [28 aprile 2008] la Corte notò che erano state prese un certo numero di misure di riparazione. Ulteriori misure sono state adottate dopo di allora, incluso un sistema di sussidi per lavori di manutenzione e restauro, un obbligo delle autorità locali di provvedere ad una sistemazione

sociale e a un programma speciale di compensazione per persone pregiudicate dalla legislazione sul controllo degli affitti. Alla luce di questi sviluppi la Corte, in via preliminare, invitò le parti del presente caso ad indicare se la questione era stata risolta per gli effetti dell'articolo 37 § 1 (b) della Convenzione.

In diritto. Articolo 37 § 1 (b): era un tratto fondamentale della procedura di giudizio-pilota la valutazione da parte della Corte se la questione coinvolta nel caso risolto non era limitata alla riparazione accordata ad un singolo ricorrente e a soluzioni adottate nel suo caso, ma comprendevano necessariamente misure generali applicate dallo Stato per risolvere il difetto generale sottostante nell'ordinamento interno. A questo riguardo, la Corte ha notato che le soluzioni generali adottate dallo Stato convenuto avevano riguardato, in modo soddisfacente, la precedente mancanza di previsioni legali che consentissero ai proprietari di recuperare i costi di manutenzione della proprietà, così tutelandoli nei confronti di perdite finanziarie nelle situazioni in cui l'affitto pagato dai locatari era insufficiente. Le nuove regole legali consentivano ai proprietari anche di includere nell'affitto fatto pagare un graduale ritorno dell'investimento di capitale effettuato per acquisire o rinnovare la proprietà, mentre il loro diritto di trarre un profitto dall'affitto era stato espressamente garantito dalla legge. Per quanto riguarda la riparazione del pregiudizio subito in passato dalle persone colpite dal difettoso funzionamento del meccanismo di controllo degli affitti, la Corte ha ribadito che il suo ruolo dopo l'emissione della sentenza pilota e dopo che lo Stato abbia adottato i rimedi in conformità alla Convenzione non poteva essere trasformato in quello di provvedere alla compensazione finanziaria individuale in ognuno dei casi ripetitivi derivanti dalla stessa situazione strutturale. Nel presente caso il meccanismo di rimedio che era stato introdotto offriva ragionevoli prospettive di assicurare una compensazione per il danno causato dalla violazione sistematica dell'articolo 1 Protocollo 1 identificata nel caso pilota. Conseguentemente, le autorità avevano stabilito un meccanismo che consentiva praticamente di trattare i ricorsi volti a ottenere il risarcimento per la violazione della Convenzione. Pertanto, la materia che aveva fatto sorgere il presente ricorso e gli altri ricorsi in materia di controllo degli affitti contro la Polonia era stata risolta agli effetti dell'articolo 37 § 1 (b) e non vi era più motivo di proseguire l'esame di questi casi.

Conclusione: cancellazione (all'unanimità)

Articolo 46: Mentre rimane ancora di competenza del Comitato dei ministri sorvegliare l'esecuzione delle sentenze *Hutten-Czapska* di merito e del regolamento amichevole e l'adempimento da parte dello Stato polacco del suo obbligo di assicurare l'applicazione delle

misure generali indicate dalla Corte, il compito di questa agli effetti dell'articolo 19 era stato adempiuto. In queste circostanze, la perdurante applicazione della procedura di giudizio-pilota non era più giustificata e questa era conclusa con riguardo ai casi del controllo degli affitti in Polonia. Tale giudizio non pregiudicava tuttavia le decisioni che la Corte potrebbe adottare per rimettere il presente ricorso e gli altri ricorsi rinviati sul ruolo o di occuparsi nel merito di casi successivi se le circostanze lo richiedessero.

Conclusiones: chiusura della procedura pilota (all'unanimità)

Art. 1 Prot. N. 1 (protezione della proprietà)

e) Klein c. Austria – Quinta sezione – sentenza del 3 marzo 2011 (ricorso n. 57028/00)

Perdita del diritto alla pensione subita da un avvocato a seguito di radiazione dell'albo: violazione

In fatto. Il sistema di pensioni di vecchiaia per gli avvocati è finanziato in Austria da contributi obbligatori degli esercenti la professione legale integrati da un contributo dello Stato come compenso per i servizi obbligatori resi dagli avvocati in base al sistema di assistenza legale. Il ricorrente, che era stato avvocato e aveva pagato i contributi previdenziali per circa trentadue anni prima di perdere il diritto di esercitare la professione a seguito di un procedimento di bancarotta, fece richiesta alla locale Camera degli avvocati di una pensione di vecchiaia dopo avere raggiunto l'età pensionabile. Tuttavia, in una decisione che era stata confermata dai giudici interni, la sua domanda era stata respinta sulla base del fatto che al momento in cui aveva raggiunto l'età della pensione egli aveva perduto il diritto di esercitare la professione e non era più iscritto all'albo degli avvocati.

In diritto. Articolo 1 Protocollo 1: l'iscrizione obbligatoria ad un sistema di pensione di vecchiaia basato sull'appartenenza egualmente obbligatoria ad una organizzazione professionale durante l'esercizio della professione poteva condurre ad una legittima aspettativa ad avere titolo ai benefici pensionistici al momento del collocamento a riposo e costituiva un "bene" agli effetti dell'articolo 1 Protocollo 1. Inoltre, poiché la Camera degli avvocati era un organismo di diritto pubblico, le misure da essa adottate impegnavano la responsabilità dello Stato.

Il rifiuto di corrispondere la pensione costituiva una interferenza nel diritto del ricorrente del pacifico godimento dei propri beni.

La riduzione o la privazione di una pensione di vecchiaia non operavano né come controllo dell'uso né come privazione di una proprietà, ma ricadevano nell'ambito del primo periodo del primo paragrafo dell'articolo 1 (diritto al rispetto dei propri beni). La Corte pertanto doveva stabilire se fosse stato realizzato un equo bilanciamento fra le esigenze di interesse generale della comunità e quelle di protezione dei diritti fondamentali dell'individuo. A questo riguardo, mentre la Corte aveva sottolineato in due precedenti casi [*Banfiel contro Regno Unito* del 18 ottobre 2005; *Apostolakis contro Grecia* del 22 ottobre 2009], concernenti la riduzione o la perdita di diritti pensionistici a seguito di condanne penali, che rientrava nel margine di apprezzamento dello Stato instaurare procedimenti sanzionatori e disciplinari in aggiunta ai procedimenti penali, nel caso in questione la richiesta di pensione del ricorrente era stata respinta unicamente perché egli non era più membro della Camera degli avvocati [benché egli fosse stato condannato altresì per appropriazione indebita, ciò non aveva nessun effetto diretto sulla sua pretesa alla pensione]. Secondo la Corte, anche se lo Stato avesse un legittimo interesse a vietare ad avvocati insolventi di esercitare la professione, tale interesse non poteva, in assenza di ogni elemento sanzionatorio, giustificare la perdita di tutti i suoi diritti pensionistici.

Data la sua natura obbligatoria, il sistema pensionistico degli avvocati era chiaramente inteso a dare agli avvocati che raggiungono l'età del collocamento a riposo una pensione largamente corrispondente alla copertura prevista dal sistema pensionistico statale. Non era paragonabile, come il Governo aveva suggerito, ad una forma di assicurazione per danni che richieda un valido rapporto contrattuale perché possa essere avanzata una pretesa. In realtà, il fatto che un emendamento legislativo del 2003 avesse soppresso per gli avvocati il requisito dell'essere ancora iscritto all'albo degli avvocati quando essi raggiungono l'età della pensione mostrava che tale condizione non era più considerata appropriata. Né si poteva attendersi che un avvocato aderisse al sistema pensionistico dello Stato su base volontaria solo per proteggersi contro il rischio del tutto eccezionale di essere escluso dall'esercizio della professione e di perdere così i propri diritti secondo il sistema pensionistico degli avvocati. Mentre restringere la cerchia dei potenziali beneficiari del sistema pensionistico degli avvocati può essere servito a mantenere basso il livello della contribuzione, quando si è adottato un sistema obbligatorio, i regolamenti dovevano tener conto delle situazioni eccezionali come quella del ricorrente. Privando completamente il ricorrente del suo diritto a pensione dopo che egli aveva contribuito sia individualmente che collettivamente (prestando servizi in base al sistema di assistenza legale) al sistema pensionistico durante la sua carriera,

le autorità avevano mancato di stabilire un equo bilanciamento fra i contrapposti interessi e aveva imposto un onere individuale eccessivo su di lui.

Conclusione: violazione (all'unanimità)

Articolo 41: la Corte si è riservata


3. Altre novità

Art. 61 Reg. Corte (Procedura di sentenza pilota)

A partire dal 2004 con il caso *Broniowski contro Polonia* la Corte ha adottato, su invito del Comitato dei ministri, una nuova tecnica decisoria: la cd. procedura di sentenza pilota.

Lo scorso 18 marzo la Corte ha approvato una integrazione del proprio Regolamento (art. 61), in vigore dal 1° aprile 2011, dando così una base legale a siffatta procedura. [In questo bollettino si v. ad esempio il caso *Association of Real Property Owners in Łódź e altri c. Polonia*, sentenza dell'8 marzo 2011 (*supra sub d*)].

a) Testo ufficiale in lingua francese



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ARTICLE 61¹
DU RÈGLEMENT DE LA COUR

Procédure de l'arrêt pilote

1. La Cour peut décider d'appliquer la procédure de l'arrêt pilote et adopter un arrêt pilote lorsque les faits à l'origine d'une requête introduite devant elle révèlent l'existence, dans l'Etat contractant concerné, d'un problème structurel ou systémique ou d'un autre dysfonctionnement similaire qui a donné lieu ou est susceptible de donner lieu à l'introduction d'autres requêtes analogues.

2. Avant de décider d'appliquer la procédure de l'arrêt pilote, la Cour doit inviter les parties à donner leur avis sur la question de savoir si la requête à examiner a pour origine pareil problème ou dysfonctionnement au sein de l'Etat contractant concerné et si elle se prête à cette procédure.

La Cour peut décider d'appliquer la procédure de l'arrêt pilote d'office ou à la demande de l'une ou des deux parties.

Toute requête pour laquelle il a été décidé que la procédure de l'arrêt pilote serait appliquée doit se voir réserver un traitement prioritaire au sens de l'article 41 du règlement de la Cour.

3. La Cour doit indiquer dans l'arrêt pilote adopté par elle la nature du problème structurel ou systémique ou du dysfonctionnement qu'elle a constaté et le type de mesures de redressement que l'Etat contractant concerné doit prendre au niveau interne en application du dispositif de l'arrêt.

4. La Cour peut fixer, dans le dispositif de l'arrêt pilote adopté par elle, un délai déterminé pour l'adoption des mesures mentionnées au point 3 ci-dessus, en tenant compte de la nature des mesures requises et de la rapidité avec laquelle il peut être remédié, au niveau interne, au problème constaté par elle.

¹ Inséré par la Cour le 21 février 2011.

5. Lorsqu'elle adopte un arrêt pilote, la Cour peut réserver la question de la satisfaction équitable en tout ou partie dans l'attente de l'adoption par l'Etat défendeur des mesures tant individuelles que générales indiquées dans l'arrêt.

6. Le cas échéant, la Cour peut ajourner l'examen de toutes les requêtes procédant du même motif dans l'attente de l'adoption des mesures de redressement indiquées dans le dispositif de l'arrêt pilote.

Les requérants concernés sont informés de la décision d'ajournement sous la forme qui convient. S'il y a lieu, tout élément nouveau intéressant leur affaire leur est notifié.

La Cour peut à tout moment examiner une requête ajournée si l'intérêt d'une bonne administration de la justice l'exige.


7. Lorsque les parties à une affaire pilote parviennent à un règlement amiable, celui-ci doit comporter une déclaration du gouvernement défendeur concernant la mise en œuvre des mesures générales indiquées dans l'arrêt et des mesures de redressement devant être accordées aux autres requérants, déclarés ou potentiels.

8. Si l'Etat contractant concerné ne se conforme pas au dispositif de l'arrêt pilote, la Cour, sauf décision contraire, reprend l'examen des requêtes qui ont été ajournées en application du point 6 ci-dessus.

9. Le Comité des Ministres, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe sont systématiquement informés de l'adoption d'un arrêt pilote ou de tout autre arrêt où la Cour signale l'existence d'un problème structurel ou systémique au sein d'un Etat contractant.

10. La décision de traiter une requête suivant la procédure de l'arrêt pilote, l'adoption d'un arrêt pilote, son exécution et la clôture de la procédure donnent lieu à la publication d'informations sur le site Internet de la Cour.

b) Testo ufficiale in lingua inglese



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

RULE 61¹
OF THE RULES OF COURT

Pilot-judgment procedure

1. The Court may initiate a pilot-judgment procedure and adopt a pilot judgment where the facts of an application reveal in the Contracting State concerned the existence of a structural or systemic problem or other similar dysfunction which has given rise or may give rise to similar applications.

2. Before initiating a pilot-judgment procedure, the Court shall first seek the views of the parties on whether the application under examination results from the existence of such a problem or dysfunction in the Contracting State concerned and on the suitability of processing the application in accordance with that procedure.

A pilot-judgment procedure may be initiated by the Court of its own motion or at the request of one or both parties.

Any application selected for pilot-judgment treatment shall be processed as a matter of priority in accordance with Rule 41 of the Rules of Court.

3. The Court shall in its pilot judgment identify both the nature of the structural or systemic problem or other dysfunction as established as well as the type of remedial measures which the Contracting State concerned is required to take at the domestic level by virtue of the operative provisions of the judgment.

4. The Court may direct in the operative provisions of the pilot judgment that the remedial measures referred to in paragraph 3 above be adopted within a specified time, bearing in mind the nature of the measures required and the speed with which the problem which it has identified can be remedied at the domestic level.

5. When adopting a pilot judgment, the Court may reserve the question of just satisfaction either in whole or in part pending the adoption by the respondent State of the individual and general measures specified in the pilot judgment.

¹ Inserted by the Court on 21 February 2011.

6. As appropriate, the Court may adjourn the examination of all similar applications pending the adoption of the remedial measures required by virtue of the operative provisions of the pilot judgment.

The applicants concerned shall be informed in a suitable manner of the decision to adjourn. They shall be notified as appropriate of all relevant developments affecting their cases.

The Court may at any time examine an adjourned application where the interests of the proper administration of justice so require.

7. Where the parties to the pilot case reach a friendly-settlement agreement, such agreement shall comprise a declaration by the respondent Government on the implementation of the general measures identified in the pilot judgment as well as the redress to be afforded to other actual or potential applicants.

8. Subject to any decision to the contrary, in the event of the failure of the Contracting State concerned to comply with the operative provisions of a pilot judgment, the Court shall resume its examination of the applications which have been adjourned in accordance with paragraph 6 above.

9. The Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Secretary General of the Council of Europe, and the Council of Europe's Human Rights Commissioner shall be informed of the adoption of a pilot judgment as well as of any other judgment in which the Court draws attention to the existence of a structural or systemic problem in a Contracting State.

10. Information about the initiation of pilot-judgment procedures, the adoption of pilot judgments and their execution as well as the closure of such procedures shall be published on the Court's website.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di *Ornella Porchia*

Il presente bollettino contiene soltanto una selezione delle pronunce rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel mese di marzo. Il testo integrale di tutte le sentenze è reperibile attraverso la consultazione del sito ufficiale www.curia.eu.

1. Diritti fondamentali

Corte di giustizia (Grande sezione), 1 marzo 2011, causa C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier c. Conseil des ministres

«Rinvio pregiudiziale – Diritti fondamentali – Lotta contro le discriminazioni – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso a beni e servizi e loro fornitura – Premi e prestazioni assicurative – Fattori attuariali – Presa in considerazione del sesso dell'assicurato quale fattore per la valutazione dei rischi assicurativi – Contratti privati di assicurazione sulla vita – Direttiva 2004/113/CE – Art. 5, n. 2 – Deroga non soggiacente a limiti temporali – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 21 e 23 – Invalidità»

La Corte di giustizia è stata chiamata a valutare la validità della direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, n. 113, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (*GUUE* L 373, p. 37). La questione è stata sollevata dalla **Cour constitutionnelle belge** nell'ambito di una procedura promossa dalla Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e di due privati cittadini per l'annullamento della legge belga che ha trasposto la direttiva. In particolare, la Corte belga ha chiesto alla Corte di giustizia di esaminare la validità della deroga prevista dalla direttiva in relazione al principio della parità tra uomini e donne sancito dal diritto dell'Unione, facendo riferimento all'art. 6 n. 2 UE (*riferimento che ha consentito alla Corte di richiamare la Carta dei diritti fondamentali, che a far data dal 1° dicembre 2009 ha lo stesso valore giuridico dei Trattati*).

Nello specifico, la direttiva 2004/113 vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. In linea di principio, essa vieta di prendere in considerazione il criterio del sesso per calcolare i premi e le prestazioni assicurative dei contratti di assicurazione conclusi dopo il 21 dicembre 2007 (termine ultimo per la trasposizione della direttiva). L'art. 5 n.2 prevede però un'**eccezione**, in virtù della quale gli Stati membri possono, a partire da tale data, autorizzare delle deroghe alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basano i loro calcoli sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Le deroghe sono consentite solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la regola dei premi e delle prestazioni unisex. Cinque anni dopo il termine

ultimo per la trasposizione della direttiva, ossia il 21 dicembre 2012, gli Stati membri devono riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della direttiva.

Nella sentenza in esame, la Corte sottolinea anzitutto che, conformemente all'art. 3 n. 3 secondo comma TUE e agli articoli art. 8, 19 e 157 n. 1 TFUE, l'Unione mira, nelle sue azioni, ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne. Nella realizzazione progressiva di tale parità spetta al legislatore dell'Unione stabilire il momento del proprio intervento, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni economiche e sociali nell'Unione stessa. In questo senso, il legislatore dell'Unione ha disposto, nell'ambito della direttiva, che **le differenze nei premi e nelle prestazioni risultanti dall'utilizzo del sesso come fattore nel calcolo dei medesimi dovevano essere abolite entro e non oltre la data del 21 dicembre 2007**. Tuttavia, poiché al momento dell'adozione della direttiva costituiva pratica diffusa, nella fornitura dei servizi assicurativi, l'utilizzo di fattori attuariali correlati al sesso, il legislatore era legittimato a mettere in atto l'applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex in modo graduale, **con opportuni periodi transitori**. La Corte ricorda, quindi, che la direttiva prevede una deroga alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex, da essa stessa stabilita, concedendo agli Stati membri la facoltà di decidere, prima del 21 dicembre 2007, di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni individuali qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.

In base all'art. 5 n.2 tale facoltà verrà riesaminata cinque anni dopo il 21 dicembre 2007, tenendo conto di una relazione della Commissione; tuttavia, **dal momento che nella direttiva manca una norma in merito alla durata di applicazione di tali differenze, gli Stati membri che hanno fatto uso della facoltà suddetta sono autorizzati a consentire agli assicuratori di applicare tale trattamento ineguale senza limiti di tempo**.

In altre parole, la Corte riconosce che esiste un **rischio che la deroga alla parità di trattamento tra donne e uomini** prevista dalla direttiva **sia permessa** dal diritto dell'Unione **a tempo indefinito**. Una disposizione di questo tipo, che consenta agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è **contraria alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini ed è incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta** (*le norme della Carta vengono quindi assunte come parametro diretto di validità, nonostante la causa sia*

stata introdotta prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Per ovviare al limite l'Avvocato generale Kokott, nelle sue Conclusioni del 30 settembre 2010, punto 28, suggeriva di fare ricorso ai principi ormai incorporati nella Carta).

In conclusione, la Corte dichiara che, nel settore dei servizi assicurativi, la **deroga** alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex è **invalida, con effetto alla data del 21 dicembre 2012.**

La sentenza ha provocato un dibattito vivace nel mondo delle assicurazioni (chiamate a calcolarne gli effetti sotto il profilo delle rivalutazioni dei premi). La pronuncia è destinata ad avere importanti conseguenze nell'ordinamento italiano, in quanto il dlgs n. 196/2007 consente, conformemente alla censurata norma della direttiva, consente differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali "ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici pertinenti e accurati". La legislazione italiana dovrà pertanto essere adeguata alla modifica legislativa che sarà disposta a livello europeo (e comunque con effetto dal 21 dicembre 2012).

Corte di giustizia (Seconda sezione), 17 marzo 2011, causa C-221/09, AJD Tuna Ltd c. Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd, Avukat Generali

«Regolamento (CE) n. 530/2008 – Validità – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Ricostituzione degli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo »

Nella sentenza segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare il regolamento della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GUUE L 155, p. 9), nonché a pronunciarsi sulla validità dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GUCE L 358, p.59, il «regolamento di base»).

La domanda pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la AJD Tuna Ltd (in prosieguo: la «AJD Tuna») ed il Direttur tal-Agricoltura u s-Sajd (direttore dell'agricoltura e dei settori relativi alla pesca), nonché l'Avukat Generali, in merito ad una decisione, diretta ad attuare il regolamento, con cui tale direttore ha vietato alla AJD Tuna di acquistare o di importare tonno rosso a Malta ai fini delle sue attività di allevamento e di

ingrasso.

In via premessa, conviene segnalare che nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo la pesca al tonno rosso mediante reti a circuizione è normalmente consentita tra il 1° gennaio e il 30 giugno. Nondimeno, in forza del regolamento di base n. 2371/2002, la Commissione può adottare provvedimenti d'urgenza per la conservazione degli stock ittici. Quindi, il 12 giugno 2008 la Commissione ha adottato il regolamento n. 530/2008, che vieta la pesca al tonno rosso nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta a partire dal 16 giugno 2008 ed alle tonniere battenti bandiera della Spagna a partire dal 23 giugno 2008. Del pari, il regolamento vieta agli operatori comunitari di accettare gli sbarchi, le messe in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento nonché i trasbordi nelle acque o nei porti comunitari del tonno rosso catturato da tonniere con reti a circuizione in tali zone a partire dalle stesse date.

La AJD Tuna è una società maltese che possiede due vivai marini di allevamento e di ingrasso del tonno rosso. In seguito all'adozione di tale regolamento, il Direttore tal-Agricoltura u s-Sajd (direzione per l'agricoltura e la pesca maltesi) le ha vietato di acquistare e importare tonno rosso a Malta. La AJD Tuna ha adito la Prim'Awla tal-Qorti Civili (tribunale civile di Malta) allo scopo di ottenere il risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito a causa del divieto che considera abusivo, illegittimo e irragionevole. La AJD Tuna sostiene di non aver potuto acquistare il quantitativo di tonno rosso che aveva convenuto di acquistare da pescatori francesi e italiani prima dell'apertura della stagione di pesca. Ritenendo che la soluzione della controversia sia condizionata dalla validità del regolamento, il tribunale maltese interroga la Corte di giustizia al riguardo.

Nella sentenza in esame, la Corte constata anzitutto che il regolamento di base non è invalido per il fatto che non prevede che siano raccolte, durante il procedimento di adozione delle misure di urgenza, le osservazioni degli operatori che potrebbero essere pregiudicati da tali misure. Sul punto, la Corte fa riferimento all'art. 41 della Carta sul **diritto alla buona amministrazione** (*non menzionato dal giudice del rinvio*), precisando che **il diritto spettante a chiunque di essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento che gli rechi pregiudizio si applica soltanto agli atti individuali e non ad un atto di portata generale come il regolamento di base**. Dichiara invece l'inapplicabilità dell'art. 47 della Carta sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, disposizione che era stata invocata dal giudice del rinvio per il fatto che le misure urgenti sarebbero state adottate in assenza del

contraddittorio tra le parti interessate (*profilo riconducibile più correttamente nel diritto ad una buona amministrazione di cui all'art. 41*).

La Corte stabilisce poi che il regolamento non viola l'obbligo di motivazione, il principio di tutela del legittimo affidamento o il principio di proporzionalità. Con riferimento alla asserita lesione del principio del legittimo affidamento, in quanto i provvedimenti contemplati priverebbero gli operatori comunitari del legittimo affidamento che essi avevano basato sulle quote di pesca al tonno rosso fissate, segnatamente, dal regolamento n. 446/2008, la Corte ricorda il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria gli ha dato aspettative fondate (in tal senso, sentenze 11 marzo 1987, causa 265/85, *Van den Bergh en Jurgens c. Commissione*, in *Racc.* p. 1155, punto 44, nonché 15 luglio 2004, cause riunite C-37/02 e C-38/02, *Di Lenardo e Dilexport*, in *Racc.* p. I-6911, punto 70). Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili (v. sentenza 16 dicembre 2010, causa C-537/08 P, *Kahla Thüringen Porzellan c. Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63). Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione (sentenze 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, *Belgio e Forum 187 c. Commissione*, in *Racc.* p. I-5479, punto 147, nonché 25 ottobre 2007, causa C-167/06 P, *Komninou e a. c. Commissione*, punto 63). Allo stesso modo, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (v. citate sentenze *Van den Bergh en Jurgens c. Commissione*, punto 44, nonché *Belgio e Forum 187 c. Commissione*, punto 147). Nella specie, tuttavia, gli operatori comunitari non hanno ricevuto alcuna assicurazione che avrebbero ottenuto la consegna della totalità del quantitativo di tonno rosso per il quale avevano concluso contratti con i pescatori. Peraltro, la possibilità di adottare misure aventi l'effetto di chiudere le campagne di pesca anteriormente alla data normale è prevista, segnatamente, agli artt. 7, n. 1, e 26, n. 4, del regolamento di base. La Corte conclude quindi nel senso che gli operatori comunitari, la cui attività consiste nell'acquistare tonno rosso a fini di allevamento e di ingrasso, non possono invocare il beneficio della tutela del legittimo affidamento perché sono in grado di prevedere che siffatte misure possono essere adottate.

La Corte riconosce, invece, che **il regolamento viola il principio di non discriminazione (art. 12 CE, ora art. 18 TFUE)**, in quanto i divieti che esso sancisce hanno effetto a partire dal 23 giugno 2008 per le tonniere spagnole, mentre tali divieti hanno effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere maltesi, greche, francesi, italiane e cipriote. Al riguardo, la Corte considera che non è stato dimostrato che le tonniere spagnole fossero in una situazione obiettivamente diversa da quella delle altre tonniere considerate dal regolamento, situazione che avrebbe giustificato per esse il rinvio di una settimana dell'entrata in vigore delle misure di divieto di pesca allo scopo di proteggere meglio gli stock di tonno rosso nell'Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo. In tale contesto la Corte osserva che il divieto di pesca al tonno rosso non era fondato sull'esaurimento della quota attribuita ad uno Stato membro ma sul rischio di esaurimento degli stock di tonno rosso e sull'impatto della pesca con reti a circuizione su tali stock. Orbene, non è stato dimostrato né sostenuto che le tonniere spagnole fossero diverse dalle altre tonniere quanto alla loro capacità di catturare tonno rosso e quanto al loro impatto sull'esaurimento degli stock di tale pesce.

Pertanto, la Corte dichiara che **il regolamento è invalido nei limiti in cui tratta diversamente le tonniere spagnole rispetto alle altre tonniere senza che tale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata, considerato l'obiettivo perseguito, costituito dalla protezione dello stock di tonno rosso.**

2. Cittadinanza dell'Unione

Corte di giustizia (Grande sezione), 8 marzo 2011, causa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano c . Office national de l'emploi (ONEM)

«Cittadinanza dell'Unione – Art. 20 TFUE – Concessione di un diritto di soggiorno, a titolo dell'ordinamento dell'Unione, a un minore sul territorio dello Stato membro di cui detto minore ha la cittadinanza, a prescindere dal previo esercizio da parte di quest'ultimo del suo diritto alla libera circolazione sul territorio degli Stati membri – Concessione, nelle medesime circostanze, di un diritto di soggiorno derivato all'ascendente, cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico del minore – Conseguenze del diritto di soggiorno del minore sugli obblighi che l'ascendente di detto minore, cittadino di uno Stato terzo, deve soddisfare per quanto concerne il diritto del lavoro»

Nel procedimento segnalato la Corte di giustizia ha precisato il contenuto della

cittadinanza nell'ipotesi in cui i cittadini non si siano avvalsi delle libertà di circolazione. La domanda pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunal du travail de Bruxelles (Belgio), giudice del lavoro competente, nell'ambito di una controversia promossa per l'annullamento delle decisioni di rigetto delle indennità di disoccupazione a favore del sig. Zambrano. Nello specifico, il sig. Ruiz Zambrano e sua moglie, entrambi cittadini colombiani, hanno chiesto asilo in Belgio a causa dello stato di guerra civile prevalente in Colombia. Le autorità belghe hanno negato loro lo *status* di rifugiati e hanno loro ordinato di abbandonare il territorio belga. Mentre la coppia continuava a risiedere in Belgio attendendo l'esito dell'istanza di regolarizzazione del soggiorno, la moglie del sig. Ruiz Zambrano ha dato alla luce due figli, che hanno acquisito la cittadinanza belga (*in virtù della legislazione belga che ne ha consentito il riconoscimento in assenza di iniziative dei genitori finalizzata al riconoscimento della cittadinanza colombiana*).

Pur non essendo ancora in possesso di un permesso di lavoro, il sig. Ruiz Zambrano ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno con un'impresa stabilita in Belgio. Grazie a questo lavoro, al momento della nascita del suo primo figlio avente cittadinanza belga egli disponeva di mezzi sufficienti a far fronte al suo mantenimento. Inoltre, tale attività professionale portava al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi sociali del datore di lavoro.

In seguito, il sig. Ruiz Zambrano è rimasto più volte disoccupato, circostanza che l'ha indotto a presentare istanze di indennità di disoccupazione. Dette istanze sono state respinte poiché, secondo le autorità belghe, egli non era in regola con la normativa belga in materia di soggiorno degli stranieri e non aveva il diritto di lavorare in Belgio.

I coniugi Ruiz Zambrano hanno inoltre chiesto, in qualità di ascendenti di cittadini belgi, il permesso di soggiorno in Belgio. Le autorità belghe hanno respinto l'istanza, ritenendo che essi abbiano volutamente omesso di compiere i passi necessari presso le autorità colombiane per il riconoscimento della cittadinanza colombiana dei loro figli, e ciò proprio allo scopo di regolarizzare il loro soggiorno nel paese.

Il sig. Ruiz Zambrano ha impugnato dinanzi al giudice le decisioni di rigetto della domanda di permesso di soggiorno e delle indennità di disoccupazione poiché, in qualità di ascendente di figli belgi in tenera età, egli dovrebbe poter soggiornare e lavorare in Belgio. Il tribunale del lavoro belga ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte per domandare se le disposizioni del Trattato sulla cittadinanza debbano essere interpretate nel senso che esse attribuiscono all'ascendente, cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in

tenera età, cittadini dell'Unione, un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui questi ultimi hanno la cittadinanza e dove essi risiedono, così come un'esenzione dal permesso di lavoro in detto Stato membro (*il giudice di rinvio fa anche riferimento alla Carta, la Corte di giustizia invece tralascia questi riferimenti e prende in considerazione esclusivamente le disposizioni sulla cittadinanza*).

Nel rispondere al quesito, la Corte ricorda che, sebbene la normativa sui presupposti per l'acquisto della cittadinanza in uno Stato membro rientri nella competenza esclusiva di detto Stato è pacifico che i figli del sig. Ruiz Zambrano, nati in Belgio, hanno acquisito la cittadinanza belga. **Pertanto, essi godono dello status di cittadini dell'Unione, che è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri** (sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99, *Grzelczyk*, in Racc., p.I-6193, punto 31; 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Garcia Avello*, in Racc. pag. I-11613, punto 22, sentenza 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).

Alla luce di ciò, la Corte rileva che il diritto dell'Unione osta a provvedimenti nazionali che abbiano **l'effetto di privare i cittadini dell'Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell'Unione** (sentenza *Rottmann*). Ebbene, **il diniego di soggiorno** opposto al cittadino di uno Stato terzo, nello Stato membro dove risiedono i suoi figli in tenera età, cittadini di detto Stato membro e che questi abbia a proprio carico, nonché **il diniego di concedere a detta persona un permesso di lavoro possono produrre un effetto del genere**. In altre parole, a giudizio della Corte, un divieto di soggiorno di tal genere porterà alla conseguenza che tali figli si troveranno costretti ad abbandonare il territorio dell'Unione per accompagnare i loro genitori. Parimenti, qualora ai genitori non venga rilasciato un permesso di lavoro, questi ultimi rischiano di non disporre dei mezzi necessari per far fronte alle proprie esigenze e a quelle della loro famiglia, circostanza che porterebbe parimenti alla conseguenza che i loro figli, cittadini dell'Unione, si troverebbero costretti ad abbandonare il territorio di quest'ultima. Per queste ragioni, tali figli **si troverebbero, di fatto, nell'impossibilità di godere realmente dei diritti loro attribuiti dal loro status di cittadini dell'Unione**.

In conclusione, la Corte dichiara che l'art. 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, **neghi a un cittadino di uno Stato terzo - che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell'Unione - il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall'altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora**

decisioni siffatte possano privare i figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione.

Si tratta indubbiamente di una sentenza importante che contribuisce a definire la nozione di cittadinanza europea e dei diritti ad essa connessi (soggiorno e permesso di lavoro) anche a prescindere dall'esercizio delle libertà di circolazione (che nel caso di specie vista la tenera età dei cittadini sarebbe stato impossibile pretendere). E' da sottolineare che nella vicenda la Corte tralascia il riferimento alle disposizioni della Carta, nonostante siano state invocate dal giudice del rinvio. Il caso è destinato ad avere importanti implicazioni sulle politiche migratorie nazionali (questo spiega la ragione dell'intervento di un certo numero di Stati: Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Francia, Olanda, Austria, Polonia; è invece assente l'Italia). Nel contempo solleva interessanti interrogativi con riferimento ad ipotesi estranee alla fattispecie presa in esame dalla Corte. Può sorgere infatti il dubbio se possa essere adottata analoga soluzione anche a favore del figlio maggiorenne (sentenza 23 febbraio 2010, causa C-480/08, Teixeira, sembra supportare una risposta positiva) o del coniuge o di altro membro della famiglia (connesso a questo punto è la procedura pendente C-434/09, McCarthy, nell'ambito della quale l'Avv.gen. Kokott ha presentato le sue Conclusioni il 25 novembre 2010).

3. Ambiente

Corte di Giustizia (Grande sezione), 8 marzo 2011, causa C-240/09, Lesoochránárske zoskupenie VLK contro Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

«Ambiente – Convenzione di Aarhus – Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia di ambiente – Effetto diretto»

Nel procedimento segnalato la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare l'art. 9, n. 3, della Convenzione ONU sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GUUE L 124, p. 1, la «convenzione di Aarhus»). Detta domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia fra il Lesoochránárske zoskupenie VLK (lo «zoskupenie»), un'associazione di diritto slovacco costituita allo scopo di promuovere la difesa dell'ambiente, e il Ministerstvo

životného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca, il «Ministerstvo životného prostredia»), in merito alla richiesta dell'associazione di essere riconosciuta «parte» nel procedimento amministrativo concernente la concessione di deroghe al regime di tutela di specie come l'orso bruno, l'accesso ad aree naturali protette ovvero l'impiego in tali aree di prodotti chimici.

In primo luogo, la Corte considera che si tratta di un accordo misto, concluso dalla Comunità e dai suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita, (sentenze 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.*, in *Racc.* p. I-11307, punto 33, e 11 settembre 2007, causa C-431/05, *Merck Généricos – Produtos Farmacêuticos*, in *Racc.* p. I-7001, punto 33. Quindi, la Corte, al fine di accertare la sua competenza ad interpretare le norme della convenzione, verifica se nel settore cui si riferisce la disposizione in questione l'Unione abbia esercitato le sue competenze e legiferato. A questo proposito, la Corte rileva che l'Unione dispone, nel settore dell'ambiente, di una competenza esterna esplicita ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 CE e 174, n. 2, CE (ora artt.192 e 191 TFUE) (v. sentenza 30 maggio 2006, causa C-459/03, *Commissione c. Irlanda*, in *Racc.*, p. I-4635, punti 94 e 95). La Corte ha inoltre considerato che una questione specifica sulla quale l'Unione ancora non abbia legiferato rientra nel diritto dell'Unione **ove sia disciplinata da accordi conclusi dall'Unione e dai suoi Stati membri e concerne un settore ampiamente coperto da tale diritto** (v., per analogia, sentenza 7 ottobre 2004, causa C-239/03, *Commissione c. Francia*, in *Racc.* p. I-9325, punti 29-31). Nel caso concreto, viene in rilievo la questione se un'associazione per la tutela dell'ambiente possa essere «parte» in un procedimento amministrativo concernente, segnatamente, la concessione di deroghe al regime di tutela di una specie come l'orso bruno. Ebbene, tale specie è menzionata nell'allegato IV, punto a), della direttiva «habitat», sicché, ai sensi dell'art. 12 di quest'ultima, essa è assoggettata a un regime di rigorosa tutela al quale è possibile derogare solo alle condizioni previste all'art. 16 della medesima direttiva. Pertanto, **la Corte conclude sul punto, ammettendo che la causa principale rientra nel diritto dell'Unione.**

I giudici di Lussemburgo ritengono ininfluenti, al riguardo, la circostanza che il regolamento n. 1367/2006, che è inteso ad attuare le disposizioni dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus, concerne solo le Istituzioni dell'Unione e non possa essere considerato integrare l'adozione, da parte dell'Unione, di disposizioni vertenti sull'adempimento degli obblighi che derivano dall'art. 9, n. 3, di detta convenzione relativamente ai procedimenti amministrativi o giurisdizionali nazionali. Infatti, **quando una**

disposizione può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto dell'Unione, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C-130/95, *Giloy*, in *Racc.* p. I-4291, punto 28, e 16 luglio 1998, causa C-53/96, *Hermès*, in *Racc.* p. I-3603, punto 32).

La Corte **si riconosce pertanto competente ad interpretare le disposizioni dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus** e, in particolare, a pronunciarsi sulla questione se queste ultime abbiano o meno efficacia diretta.

Su quest'ultimo punto, la Corte osserva che una disposizione di un accordo concluso dall'Unione e dai suoi Stati membri con Stati terzi deve essere considerata dotata di effetto diretto quando, avuto riguardo alla sua **lettera, nonché all'oggetto e alla natura di tale accordo**, stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 12 aprile 2005, causa C-265/03, *Simutenkov*, in *Racc.* p. I-2579, punto 21, e 13 dicembre 2007, causa C-372/06, *Asda Stores*, in *Racc.* p. I-11223, punto 82).

È giocoforza constatare che l'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus non contiene alcun obbligo chiaro e preciso idoneo a regolare direttamente la situazione giuridica dei cittadini. Infatti, nella misura in cui solo «i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» sono titolari dei diritti previsti dal suddetto art. 9, n. 3, tale disposizione è subordinata, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di un atto ulteriore. La Corte rileva, tuttavia, che **detta disposizione, benché redatta in termini generali, ha lo scopo di permettere di assicurare una tutela effettiva dell'ambiente**. Quindi, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, **spetta** all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nella fattispecie in forza della direttiva «habitat», **fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti** (v., in particolare, sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, *Impact*, in *Racc.* p. I-2483, punti 44 e 45).

Sotto tale profilo, come risulta da una giurisprudenza consolidata, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto

dell'Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (sentenza *Impact*, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, secondo la Corte, non si può immaginare, senza mettere a rischio la tutela effettiva del diritto ambientale dell'Unione, **di interpretare** le prescrizioni dell'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus in una maniera che renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Ne risulta che, quando è in causa una specie protetta dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla direttiva «habitat», **spetta al giudice nazionale, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto ambientale dell'Unione, offrire un'interpretazione del proprio diritto nazionale quanto più possibile conforme agli obiettivi fissati dall'art. 9, n. 3, della convenzione di Aarhus.**

In conclusione, la Corte dichiara che l'art. 9, n. 3, della Convenzione Aarhus, approvata a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 2005/370/CE, **non ha efficacia diretta nel diritto dell'Unione. Nondimeno, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti** le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell'art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell'obiettivo di **tutela giurisdizionale effettiva** dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, al fine di permettere ad un'organizzazione per la tutela dell'ambiente, come il Lesoochranárske zoskupenie, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell'Unione (v., in tal senso, sentenze 13 marzo 2007, causa C-432/05, *Unibet*, Racc. p. I-2271, punto 44, e *Impact*, cit., punto 54).

In altre parole, la Corte, pur escludendo l'efficacia diretta della norma della convenzione di Aarhus, pone a carico del giudice nazionale, in nome del principio della tutela giurisdizionale effettiva del diritto dell'Unione, l'obbligo di interpretazione conforme delle norme processuali concernenti i ricorsi interni.

**Corte di giustizia (Ottava sezione), 3 marzo 2011, causa C-508/09,
Commissione europea contro Repubblica italiana**

*«Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli uccelli selvatici –
Direttiva 79/409/CEE – Deroghe al regime di protezione degli uccelli
selvatici»*

La Corte nella sentenza segnalata ha dichiarato ancora una volta la **violazione** da parte dell'Italia della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, **79/409/CEE**, concernente la conservazione degli uccelli selvatici poiché la Regione Sardegna ha adottato e applica una normativa relativa all'autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva (tra i precedenti sempre concernenti l'Italia, sentenze, 15 luglio 2010, causa C-573/08, *Commissione c. Italia*; 11 novembre 2010, causa C-164/09, *Commissione europea c. Italia*).

Nella specie si tratta della legge regionale n. 2/2004, emendata con legge regionale n. 4/2006, *successivamente all'invio del parere motivato e quindi all'avvio della fase precontenziosa della procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE, ma antecedentemente rispetto alla presentazione del ricorso*. Sul punto la Corte chiarisce che **“qualora tra le due fasi del procedimento sia intervenuta una modifica normativa, è sufficiente che il sistema istituito dalla normativa contestata nella fase precontenziosa sia stato nel complesso mantenuto dalle nuove misure adottate dallo Stato membro dopo il parere motivato e impugnate nell'ambito del ricorso** (sentenze 10 settembre 1996, causa C-11/95, *Commissione c. Belgio*, in *Racc.* p.I-4115, punti 73 e 74; 1° febbraio 2005, causa C-203/03, *Commissione c. Austria*, in *Racc.*, p.I-935, punti 28-30). Nel merito, la Corte ritiene fondato il ricorso sotto due profili: in primo luogo, in quanto la legislazione regionale **non fa alcun riferimento al fatto che detta deroga possa essere concessa solo se manca un'altra soluzione soddisfacente**; in secondo luogo, in quanto le previsioni censurate non garantiscono che ogni intervento di deroga attinente alle specie protette sia autorizzato **in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata** che si riferisca alle condizioni e alle prescrizioni di cui all'art.9, n. 2, della direttiva, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 11 novembre 2010, causa C-164/09, *Commissione europea c. Italia cit.*).

4. Brevetti

Corte di giustizia (Seduta Plenaria), 8 marzo 2011, Parere 1/09

«Parere emesso ai sensi dell'art. 218, n. 11, TFUE – Progetto di accordo – Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti – Tribunale dei brevetti europeo e comunitario – Compatibilità di tale progetto con i Trattati»

Il Consiglio dell'Unione europea ha elaborato un progetto di accordo internazionale che dovrebbe essere concluso tra gli Stati membri, l'Unione europea e gli Stati terzi aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo, siglata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, (un trattato al quale aderiscono attualmente 38 Stati, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ma non l'Unione stessa). Il progetto di accordo è diretto all'istituzione di un tribunale competente sulle controversie relative al brevetto europeo e al futuro brevetto comunitario. Esso si inserisce nella cornice più ampia dell'istituzione di un sistema integrato per il brevetto europeo e comunitario, che dovrebbe essere rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti. Attualmente, sebbene la procedura di rilascio di questo titolo sia unica, il brevetto europeo si compone di una serie di brevetti nazionali, soggetti ciascuno alla normativa propria degli Stati designati dal titolare. Viceversa, il futuro brevetto comunitario si distinguerebbe per il suo carattere unitario e autonomo e produrrebbe i medesimi effetti nell'intera Unione. Esso potrebbe essere rilasciato, trasferito, annullato o esteso solo nei limiti di tale ambito territoriale.

Il progetto di accordo internazionale istituisce un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, composto di un tribunale di primo grado - comprendente una divisione centrale nonché divisioni locali e regionali -, di una corte d'appello e di una cancelleria comune.

In questa cornice, il Consiglio si è rivolto, ai sensi dell'art. 218 n.11 TFUE, alla Corte di giustizia per ottenere il suo parere sulla compatibilità dell'accordo delineato con il diritto dell'Unione (nel procedimento sono intervenuti 21 Stati membri, tra cui l'Italia).

La Corte rileva anzitutto che, in base a questo accordo, il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario è un'istituzione che si situa **al di fuori** della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione. Esso è un organo dotato di personalità giuridica propria in forza del diritto internazionale. Il progetto di accordo gli attribuisce competenze esclusive in relazione a un numero rilevante di azioni promosse da privati in materia di brevetti, segnatamente azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti, azioni di nullità e determinate azioni per

risarcimento danni o per indennizzo. In tale contesto, **gli organi giurisdizionali degli Stati membri** vengono privati di tali competenze e **conservano** pertanto **solo compiti che non rientrano nelle competenze esclusive del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario**.

La Corte aggiunge che quest'organo giurisdizionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il compito di interpretare e di applicare il diritto dell'Unione. La Corte ricorda a questo proposito che un accordo internazionale che preveda l'istituzione di un giudice incaricato dell'interpretazione delle disposizioni di un tale accordo non è incompatibile, in linea di principio, con il diritto dell'Unione. Essa ha infatti riconosciuto che un accordo internazionale può incidere sulle sue competenze purché siano soddisfatti i requisiti essenziali affinché sia lasciata inalterata la natura di tali competenze e non sia violata l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tuttavia, a differenza di altri sistemi giurisdizionali internazionali sui quali la Corte si è pronunciata in passato (Parere 14 dicembre 1991, 1/91 e Parere 18 aprile 2002, 1/00), il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario **ha il compito di interpretare e di applicare** non solo l'accordo internazionale delineato, ma anche **disposizioni del diritto dell'Unione** (segnatamente norme riguardanti altri regimi di proprietà intellettuale, nonché norme del TFUE concernenti il mercato interno e il diritto della concorrenza). Parimenti, il Tribunale dei brevetti potrebbe essere chiamato a risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente incentrata **sui diritti fondamentali** e sui principi generali del diritto dell'Unione, **se non a esaminare la validità di un atto dell'Unione**.

Inoltre, la Corte constata che **l'istituzione di quest'organo giurisdizionale priverebbe i giudici nazionali della facoltà, per non dire, eventualmente, dell'obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale** in materia di brevetti, dato che il progetto di accordo prevede una procedura pregiudiziale che riserva la facoltà di rinvio pregiudiziale al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, privando della medesima i giudici nazionali.

La Corte ricorda che il sistema attuale istituisce una cooperazione diretta, ai sensi dell'art. 4 n. 3 TUE, tra la Corte e i giudici nazionali, nell'ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest'ordinamento giuridico ai privati (sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, *Unibet*, in *Racc.*, p.I-2271, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Le funzioni attribuite, rispettivamente, ai giudici nazionali e alla Corte sono pertanto essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell'ordinamento dell'Unione.

Inoltre, la Corte richiama il principio secondo il quale uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai soggetti dell'ordinamento per violazioni del diritto dell'Unione ad

esso imputabili, qualunque sia l'organo, anche giurisdizionale, di tale Stato all'origine della trasgressione (sentenze 30 settembre 2003, causa C-224/01, *Köbler*, in *Racc.*, p.I-10239, punti 31 ss; 13 giugno 2006, causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo*, in *Racc.*, p.I-5177, punto 30 ss). Parimenti, quando la violazione del diritto dell'Unione è commessa da un giudice nazionale, la Corte può essere adita al fine di far accertare una siffatta violazione nei confronti dello Stato membro interessato (sentenze 9 dicembre 2003, causa C-129/00, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, p.I-14637, punti 29, 30 e 32 e 12 novembre 2009, causa C-154/08, *Commissione c. Spagna*, punto 125). Tuttavia, la Corte rileva che una pronuncia del Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, la quale violasse il diritto dell'Unione, **non potrebbe essere oggetto di un giudizio di violazione, né comportare una qualsivoglia responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri.**

Pertanto, la Corte ritiene che il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell'Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, **priverebbe i giudici degli Stati membri** delle loro competenze in materia di interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione. L'accordo **inciderebbe parimenti sulla competenza della Corte** a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte dai giudici nazionali. Di conseguenza, **l'accordo snaturerebbe le competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell'Unione.**

In conclusione, **la Corte dichiara che l'accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato "Tribunale dei brevetti europeo e comunitario") non è compatibile con le disposizioni del diritto dell'Unione** (*recentemente è stata avviata una cooperazione rafforzata sulla protezione del brevetto europeo tra 25 Stati membri; restano esclusi solo Italia e Spagna, tra l'altro, per una ragione linguistica, essendo state proposte quale lingue ufficiali unicamente l'inglese, il francese e il tedesco*).

5. Cooperazione giudiziaria-Convenzione di Roma

Corte di giustizia (Grande sezione), 15 marzo 2011, causa C-29/10, Heiko Koelzsch c. État du Grand-Duché de Luxembourg

«Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Contratto di lavoro – Scelta delle parti – Disposizioni imperative della legge applicabile in mancanza di scelta – Determinazione di tale legge – Nozione di paese in cui il lavoratore “compie abitualmente il suo lavoro” – Lavoratore che svolge il suo lavoro in più di uno Stato contraente»

Nella sentenza segnalata la Corte di giustizia ha interpretato l'art. 6 n. 2 lett.a) della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in tema di contratti individuali di lavoro. La domanda pregiudiziale è stata sollevata, sulla base del Primo protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione di Roma, nell'ambito di **un'azione di responsabilità civile promossa dal sig. Koelzsch contro il Granducato di Lussemburgo** per far valere il presunto cattivo funzionamento degli organi giudiziari di questo Stato. Segnatamente, questi giudici erano stati chiamati a statuire in merito ad un'azione di risarcimento danni promossa dal ricorrente contro il datore di lavoro, l'impresa di trasporti internazionali (Ove Ostergaard Luxembourg SA, già Gasa Spedition Luxembourg, la Gasa).

In breve, secondo il ricorrente, il Tribunale del lavoro di Luxembourg, la Corte di appello e la Corte di Cassazione avrebbero violato l'art. 6 nn. 1 e 2 della Convenzione di Roma, dichiarando inapplicabili al suo contratto di lavoro le dispersive imperative della legge tedesca sulla tutela contro il risarcimento e respingendo la sua richiesta di adire la Corte di giustizia con una questione pregiudiziale volta a precisare il criterio del luogo di esecuzione abituale del lavoro. La Corte di appello di Lussemburgo, investita in secondo grado dell'azione di responsabilità civile nei confronti dello Stato, ha deciso di sospendere il giudizio e di rivolgersi alla Corte di giustizia.

La Corte di giustizia, in risposta al quesito, ha dapprima riconosciuto la sua competenza a statuire, provenendo la questione da un giudice di appello ai sensi del Primo protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione di Roma. Nel merito, sulla portata della norma invocata, la Corte dichiara che l'art. 6 n. 2 lett.a) **deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro,**

ai sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.

*La sentenza cela l'interrogativo se la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione (come affermata nella nota sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Kobler, in Racc. p. I-10239) possa sorgere anche con riferimento alla Convenzione di Roma. La Corte non dice nulla sul punto. La questione viene invece presa in esame dall'Avvocato generale Verica Trstenjak nelle sue Conclusioni del 16 dicembre 2010 (punti 40-43). L'Avvocato Generale dichiara che nel procedimento in esame non è possibile fare riferimento alla causa Köbler per due ordini di ragioni. "Anzitutto la convenzione di Roma non fa parte del diritto dell'Unione, ma è piuttosto un trattato internazionale stipulato dagli Stati contraenti. Pertanto non è possibile ... trasporre al presente procedimento i principi enucleati dalla Corte nella causa Köbler, essendo stati sviluppati dalla Corte nel contesto del diritto dell'Unione. In secondo luogo, la competenza della Corte ad interpretare le disposizioni della convenzione di Roma non si basa sul sistema di rinvio pregiudiziale come disciplinato dall'art. 267 TFUE. Infatti, le parti contraenti hanno trovato un accordo in tal senso in maniera indipendente da detto sistema e mediante protocolli speciali allegati alla convenzione di Roma. A tale proposito si deve rilevare che in base al Primo protocollo concernente l'interpretazione della convenzione di Roma i giudici nazionali hanno solo la possibilità, ma non l'obbligo di proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. L'art. 2 di detto Protocollo stabilisce infatti che le giurisdizioni di cui a detto articolo «hanno il potere» di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale. Il sistema di rinvio pregiudiziale nell'ambito della convenzione di Roma si distingue perciò sensibilmente dal sistema vigente nell'ambito del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 267 TFUE". Pertanto, secondo l'Avvocato generale, il diritto dell'Unione non obbliga gli Stati contraenti della convenzione di Roma a rimborsare ai singoli il danno cagionato per le violazioni a tale convenzione. Tuttavia, **ciò non vieta agli Stati contraenti di disciplinare la responsabilità dei giudici nell'ambito della propria legislazione nazionale, come ha fatto ad esempio il Lussemburgo con la legge 1° settembre 1988 sulla responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici (la fattispecie di responsabilità è quindi tutta interna al diritto lussemburghese).***

6. Rapporto con le istituzioni (accesso ai documenti e regime linguistico)

Tribunale (Terza sezione), 22 marzo 2011, causa T-233/09, Access Info Europe c. Consiglio dell'Unione europea

«Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documento riguardante un procedimento legislativo in corso – Rifiuto parziale di accesso – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Divulgazione da parte di un terzo – Mancata cessazione dell'interesse ad agire – Individuazione delle delegazioni degli Stati membri autori delle proposte – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale»

Nel procedimento segnalato il Tribunale ha esaminato la validità della Decisione del Consiglio con la quale viene negato alla ricorrente, l'associazione Access Info Europe, l'accesso a talune informazioni contenute in una nota del 26 novembre 2008, riguardante una proposta di regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il Consiglio aveva infatti consentito alla ricorrente di conoscere il contenuto delle proposte di emendamento ma non di individuare l'autore delle stesse. L'associazione Access Info Europe ricorre contro il Consiglio per far accertare l'invalidità della decisione sulla base del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*GUCE* L 145, p. 43), che definisce i principi, le condizioni e le limitazioni del diritto di accesso ai documenti di tali istituzioni sancito all'art. 255, n. 2, CE (*ora art. 15 TFUE*). A sostegno della posizione del Consiglio sono intervenuti nella procedura anche il Regno Unito e la Grecia.

Il Tribunale, nell'esaminare i motivi di ricorso, ricorda innanzitutto il valore della trasparenza: **essa consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una legittimità, un'efficienza e una responsabilità maggiori dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.** Riferendosi poi alla funzione legislativa rivestita dal Consiglio, il Tribunale ritiene che tali considerazioni hanno evidentemente una rilevanza del tutto particolare, come risulta dal sesto 'considerando' del regolamento n. 1049/2001, secondo cui un accesso più ampio ai documenti deve essere autorizzato per l'appunto in tali circostanze. La trasparenza in tal caso contribuisce a rafforzare la **democrazia** permettendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che costituiscono il fondamento di un atto legislativo. **Infatti, la possibilità per i cittadini di**

conoscere il fondamento dell'azione legislativa è condizione per l'esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici (v. sentenza della Corte 1° luglio 2008, cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, *Svezia e Turco c. Consiglio*, in *Racc.* p. I-4723, punto 46). Coerentemente con tale affermazione, il Tribunale afferma che il Consiglio deve consentire **un maggiore accesso nei casi in cui delibera in qualità di legislatore**.

Nel caso di specie, il Tribunale riconosce poi al Consiglio il compito di bilanciare l'interesse specifico da tutelare con la non divulgazione di una parte del documento richiesto, cioè l'identità degli autori delle proposte, e l'interesse generale a che tale documento sia reso accessibile nella sua integralità alla luce dei benefici derivanti da un'accresciuta trasparenza del processo legislativo. Dalla decisione impugnata risulta che l'eccezione sollevata per rifiutare l'accesso alle informazioni relative all'identità degli autori delle proposte è l'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in base al quale l'accesso ad un documento adottato da un'istituzione per suo uso interno o ricevuto da un'istituzione e che riguarda una questione in merito alla quale non è stata ancora adottata una decisione è rifiutato nel caso in cui la sua divulgazione danneggi gravemente il processo decisionale di tale istituzione, a meno che un interesse pubblico prevalente non giustifichi la divulgazione del documento di cui trattasi.

Nel caso di specie, non è la divulgazione del contenuto delle diverse proposte avanzate dalle delegazioni degli Stati membri nel corso di un procedimento legislativo a pregiudicare gravemente il processo decisionale, ma esclusivamente la divulgazione delle informazioni relative all'identità degli autori delle proposte in questione. Il grave pregiudizio a cui il Consiglio si riferisce, che può essere provato in seguito alla divulgazione fortuita delle informazioni relative all'identità degli autori delle proposte, si concretizzerebbe soltanto finché l'atto legislativo di cui trattasi è in discussione. La controversia pone dunque la questione se, per le ragioni invocate dal Consiglio, la divulgazione delle informazioni relative all'identità degli autori delle proposte riprese nel documento richiesto in un momento in cui il Consiglio non abbia ancora adottato una decisione danneggerebbe gravemente il processo decisionale di tale istituzione.

Sul punto, il Tribunale rileva che il Consiglio non ha provato sufficientemente in diritto e in fatto che la divulgazione delle informazioni relative all'identità degli autori delle proposte esposte nel documento richiesto danneggerebbe gravemente il processo legislativo in corso relativamente alla proposta di revisione del regolamento n. 1049/2001. In altre parole, secondo il Tribunale, gli argomenti invocati dal Consiglio per affermare l'esistenza di un

grave pregiudizio al processo legislativo in corso in quanto ciò ridurrebbe il margine di manovra delle delegazioni, risultano troppo astratti. Nello specifico, il Tribunale rileva che il Consiglio non espone alcuna ragione che consenta di comprendere perché sarebbe necessario preservare l'identità delle delegazioni che intendono fare proposte che vanno nel senso di una limitazione al principio di trasparenza col pretesto che una parte dell'opinione pubblica potrebbe essere contraria.

In conclusione, il Tribunale afferma che il Consiglio ha violato l'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, opponendosi, nella decisione impugnata, alla divulgazione delle informazioni relative all'identità degli autori delle proposte in quanto ne deriverebbe un grave pregiudizio al suo processo decisionale per le ragioni esposte nella decisione stessa. **Annulla pertanto la decisione impugnata**, per il resto ritiene di non dover procedere all'esame della questione della sussistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione di tali informazioni e neppure del secondo motivo riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione.

La pronuncia del Tribunale esalta in più momenti il diritto di accesso ai documenti nell'ambito di una procedura legislativa in quanto valore che caratterizza un sistema democratico. Nel caso di specie, tra l'altro, la contestazione sul diritto di accesso sorge proprio nell'ambito del processo di riforma del regolamento 1049/2001.

Tribunale (Sesta sezione), 31 marzo 2011, causa T-117/08, Repubblica italiana c. Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Regime linguistico – Avviso di posto vacante relativo al posto di segretario generale del CESE – Pubblicazione in tre lingue ufficiali – Informazione relativa all'avviso di posto vacante – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Artt. 12 CE e 290 CE – Art. 12 del RAA – Regolamento n. 1»

Il Tribunale, su ricorso dell'Italia (sostenuta dalla Spagna), ha affrontato per la seconda volta la questione della discriminazione linguistica nei concorsi europei. **Anche in questo caso i giudici di Lussemburgo hanno accolto il ricorso**, disponendo l'annullamento dell'avviso di concorso per un posto vacante di Segretario generale presso la segreteria del Comitato economico e sociale (CESE) pubblicato il 28 dicembre 2007. L'avviso sulla Gazzetta Ufficiale era in tedesco, francese e inglese.

Il Tribunale ripropone il percorso argomentativo sviluppato già nella precedente sentenza

del 3 febbraio 2011, causa T-205/07, *Repubblica Italiana c. Commissione europea* (segnalata nel *Bollettino di Marzo 2011*). In breve, secondo i giudici di Lussemburgo, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del testo dell'avviso di posto vacante unicamente in alcune lingue ufficiali, quando invece soggetti che abbiano soltanto conoscenze di altre lingue ufficiali potrebbero presentare la loro candidatura, è tale - si legge nella sentenza - da condurre ad una discriminazione a loro danno.

Nel caso di specie, la conoscenza dell'inglese e/o del francese, rilevano i giudici, è solo "fortemente auspicata, e non imposta". Potenziali candidati al posto di segretario generale del CESE, in possesso di una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale e di una conoscenza eccellente di almeno altre due lingue ufficiali diverse da una delle tre lingue di pubblicazione, erano pertanto "potenzialmente idonei" a concorrere e avrebbero dunque potuto presentare la propria candidatura per quel posto, "se l'avviso fosse stato pubblicato in una lingua che essi conoscevano e se fossero stati in tal modo informati dell'esistenza del posto da coprire".

Per il Tribunale, dunque, la pubblicazione dell'avviso di posto vacante nelle sole lingue tedesca, inglese e francese è tale da favorire i candidati provenienti dai Paesi in cui si parlano tali lingue come lingua madre, e da danneggiare quantomeno una parte dei candidati cittadini di altri Stati Membri. Per queste ragioni, i giudici hanno annullato l'avviso di concorso.

7. Libera circolazione dei lavoratori, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Corte di giustizia (Quinta sezione), 3 marzo 2011, causa C-440/09, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu c. Stanisława Tomaszewska

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia – Presa in considerazione del periodo di contribuzione maturato in un altro Stato membro – Cumulo – Modalità di calcolo»

Nella sentenza segnalata, la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare il Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal

regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dal Sąd Najwyższy (Polonia), nell'ambito di una controversia pendente tra lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu (Istituto di previdenza sociale – sede di Nowy Sącz; lo «Zakład Ubezpieczeń Społecznych») e la sig.ra Tomaszewska, in ordine alla presa in considerazione del periodo di contribuzione maturato dall'interessata in un altro Stato membro nonché alle modalità di determinazione del periodo minimo richiesto dal diritto polacco ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.

La sig.ra Tomaszewska, nata il 1° marzo 1952, al compimento dei 55 anni ha presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata. Ella non aveva aderito al fondo pensione aperto e aveva maturato, in Polonia, periodi contributivi di durata pari a 181 mesi, periodi non contributivi di durata pari a 77 mesi e 11 giorni nonché periodi di occupazione maturati nell'azienda agricola dei genitori per una durata di 56 mesi e 25 giorni. Inoltre, aveva maturato nel territorio dell'ex Repubblica socialista di Cecoslovacchia periodi contributivi di durata pari a 49 mesi. Con decisione 2 agosto 2007, lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ha respinto la domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla sig.ra Tomaszewska con la motivazione che quest'ultima non aveva dimostrato il compimento del periodo di assicurazione minimo indispensabile di 30 anni previsto dall'art. 29, n. 1, punto 1, della legge sulle pensioni di vecchiaia. Dal momento che, come prevede l'art. 5, n. 2, di tale legge, i periodi non contributivi non possono essere superiori ad un terzo dei periodi contributivi maturati in Polonia, lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych le ha attribuito soltanto 181 mesi a titolo di periodi contributivi e 60 mesi e 10 giorni a titolo di periodi non contributivi. Poiché la sig.ra Tomaszewska non disponeva neppure di un certificato di inabilità totale al lavoro, lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ha ritenuto che essa non soddisfacesse le condizioni previste per l'accesso anticipato delle donne alla pensione.

La sig.ra Tomaszewska ha presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Sąd Okręgowy w Nowym Sączu (Tribunale regionale di Nowy Sącz). Con sentenza 7 dicembre 2007, quest'ultimo ha parzialmente accolto il ricorso della sig.ra Tomaszewska dichiarando che essa aveva diritto alla pensione di vecchiaia pro rata a partire dal 14 maggio 2007. La sentenza è stata confermata anche in appello. Contro quest'ultima sentenza è stato presentato ricorso per Cassazione, davanti al giudice del rinvio, il quale, nutrendo dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione, ha deciso di sospendere il giudizio e di rivolgersi alla

Corte di giustizia.

In risposta al quesito sollevato, la Corte ha dichiarato che l'art. 45, n. 1, del Reg. n. 1408/1971, come successivamente modificato, deve essere interpretato nel senso che, in sede di accertamento del compimento del periodo di assicurazione minimo richiesto dal diritto nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia da parte di un lavoratore migrante, **l'istituzione competente dello Stato membro interessato deve prendere in considerazione, nel determinare il limite che i periodi non contributivi non possono superare rispetto ai periodi contributivi, quale previsto dalla normativa di tale Stato membro, tutti i periodi di assicurazione acquisiti nel corso della vita lavorativa del lavoratore migrante, compresi quelli acquisiti in altri Stati membri.**

Corte di giustizia (Quarta Sezione), 17 marzo 2011, cause riunite C-372/09 e C-373/09, Josep Peñarroja Fa

«Art. 43 CE – Libertà di stabilimento – Art. 49 CE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Periti giudiziari con qualifica di traduttore – Esercizio dei pubblici poteri – Normativa nazionale che riserva il titolo di perito giudiziario alle persone iscritte in elenchi istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali – Giustificazione – Proporzionalità – Direttiva 2005/36/CE – Nozione di “professione regolamentata”»

Nella sentenza segnalata la Corte è stata chiamata ad interpretare, ai sensi dell'art. 267 TFUE, gli artt. 43 CE, 45 CE, 49 CE e 50 CE (*rispettivamente artt. 49 TFUE, 51 TFUE, 56 TFUE e 57 TFUE*) nonché l'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GUUE L 255, p. 22). Le domande sono state presentate dalla **Cour de cassation** (Francia), nel contesto di due ricorsi proposti dal sig. Peñarroja Fa, cittadino spagnolo, relativi alla sua iscrizione in qualità di traduttore di lingua spagnola, da un lato, all'elenco dei periti giudiziari della Cour d'appel de Paris e, dall'altro, all'elenco nazionale dei periti giudiziari.

Nella specie, il sig. Peñarroja Fa, residente in Barcellona, esercita in Catalogna, da più di venti anni, la professione di traduttore giurato (spagnolo verso il francese e viceversa), in forza di un incarico assegnato, previo superamento di un concorso, dal Ministero degli Affari esteri spagnolo e dal governo catalano. Il sig. Peñarroja Fa ha presentato istanza di prima

iscrizione all'elenco dei periti giudiziari della Cour d'appel de Paris, per la durata di due anni, in qualità di traduttore di lingua spagnola. L'istanza è stata respinta con decisione del 12 novembre 2008. Parallelamente il sig. Peñarroja Fa ha presentato iscrizione come perito, con la stessa qualifica all'elenco nazionale dei periti giudiziari istituito dall'Ufficio di presidenza della Cour de cassation, ma anche questa istanza è stata respinta con decisione dell'8 dicembre 2008. Il sig. Peñarroja Fa ha quindi impugnato entrambe le decisioni dinanzi alla Cour de cassation, la quale, nutrendo dubbi sulla compatibilità del diritto francese con il diritto dell'Unione, ha deciso di sospendere entrambi i procedimenti e di rivolgersi alla Corte di giustizia.

In breve, in risposta alle domande sollevate, la Corte ha stabilito che:

Un incarico affidato caso per caso da un giudice, nel contesto di una controversia di cui è investito, ad un professionista in qualità di perito giudiziario traduttore **costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 50 CE (ora art. 57 TFUE).**

Le attività dei periti giudiziari nel settore della traduzione, rese nell'ambito di una controversia, **non costituiscono attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 45, primo comma, CE (ora art. 51, primo comma, TFUE).** A questo proposito la Corte osserva infatti che l'incarico di perito giudiziario traduttore in oggetto nella causa principale consiste nel fornire una traduzione imparziale e di qualità da una lingua verso un'altra, e non nell'esprimere un parere sul merito della causa. Tali prestazioni rivestono pertanto carattere ausiliario e non possono essere considerate attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri (sentenza 10 dicembre 1991, causa C-306/89, *Commissione c. Grecia*, in *Racc.*, p.I-5863, punto 7).

L'art. 49 CE (ora art. 56 TFUE), osta ad una normativa nazionale (come quella oggetto della causa principale), **in forza della quale l'iscrizione ad un elenco di periti giudiziari traduttori è assoggettata a condizioni inerenti alla qualifica senza che gli interessati possano venire a conoscenza della motivazione della decisione adottata nei loro confronti e senza che questa possa essere oggetto di un effettivo ricorso di natura giurisdizionale che consenta di verificare la sua legittimità, soprattutto con riguardo all'osservanza del requisito, risultante dal diritto dell'Unione, che la loro qualifica acquisita e riconosciuta in altri Stati membri sia stata debitamente presa in considerazione.**

L'art. 49 CE (ora art. 56 TFUE), osta ad un requisito come quello previsto dall'art. 2 della legge 29 giugno 1971, n. 71-498, relativa ai periti giudiziari, come modificata dalla

legge 11 febbraio 2004, n. 2004-130, da cui risulta che non è possibile figurare nell'elenco nazionale dei periti giudiziari in qualità di traduttore se non si dimostra di essere stati iscritti per tre anni consecutivi in un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d'appel, **qualora siffatto requisito, nel contesto dell'esame di una domanda di una persona stabilita in un altro Stato membro e che non dimostra detta iscrizione, impedisca che la qualifica acquisita da tale persona e riconosciuta in tale altro Stato membro sia debitamente presa in considerazione per accertare se e in che limiti questa possa equivalere alle competenze che di norma ci si attende da una persona che sia stata iscritta per tre anni consecutivi ad un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d'appel.**

Le prestazioni dei periti giudiziari traduttori effettuate da periti iscritti in un elenco come l'elenco nazionale dei periti giudiziari istituito dalla Cour de cassation **non rientrano nella nozione di «professione regolamentata»** ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Corte di giustizia (Seconda sezione), 24 marzo 2011, causa C-400/08, Commissione europea c. Regno di Spagna

«Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento – Art. 43 CE – Normativa nazionale relativa all'insediamento di centri commerciali in Catalogna – Restrizioni – Giustificazioni – Proporzionalità»

Nel procedimento segnalato la Corte è stata investita, ai sensi dell'art. 258 TFUE, del ricorso della Commissione contro la Spagna in relazione alla normativa (statale e catalana) che fissa le condizioni d'insediamento dei grandi esercizi commerciali nel territorio della Comunità autonoma di Catalogna.

Nello specifico, la normativa spagnola instaura un regime di autorizzazione previa che si applica a qualsiasi apertura di esercizi commerciali di grandi dimensioni nel territorio della Comunità autonoma di Catalogna. In forza di esso si limitano le zone d'insediamento disponibili per nuove strutture e le superfici di vendita. Inoltre, l'autorizzazione ai nuovi esercizi è concessa unicamente qualora sia stato verificato che non vi siano ripercussioni sui piccoli esercizi preesistenti.

Sul punto, la Corte dichiara che **la disciplina spagnola, considerata nel suo insieme, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento (art. 43 CE, ora art. 49 TFUE).**

Essa, infatti, ha l'effetto di ostacolare e di scoraggiare l'esercizio, da parte di operatori economici di altri Stati membri, delle loro attività nel territorio della Comunità autonoma di Catalogna, e pertanto di incidere sul loro stabilimento nel mercato spagnolo.

La Corte ricorda tuttavia che restrizioni alla libertà di stabilimento, come quella in discussione, possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso. Fra tali motivi imperativi figurano, tra gli altri, **la protezione dell'ambiente, la razionale gestione del territorio, nonché la tutela dei consumatori**. Per contro, **finalità di natura puramente economica** non possono costituire **un motivo imperativo di interesse generale**. La Corte procede, quindi, a verificare se talune delle disposizioni spagnole possano essere giustificate.

In primo luogo, si occupa delle limitazioni attinenti all'ubicazione e alle dimensioni dei grandi esercizi commerciali. A questo proposito, **la Corte dichiara che la Spagna è venuta meno agli obblighi derivanti dal principio della libertà di stabilimento avendo adottato e mantenuto in vigore le disposizioni della disciplina catalana che: 1) vietano l'insediamento di grandi esercizi commerciali al di fuori degli agglomerati urbani di un numero limitato di comuni** (i grandi esercizi commerciali possono essere stabiliti solo negli agglomerati urbani dei comuni capoluogo o la cui popolazione sia superiore a 25 000 abitanti o persone a questi assimilabili a causa dei flussi turistici); **2) limitano l'insediamento di nuovi ipermercati alle province nelle quali l'offerta commerciale esistente non sia ritenuta eccessiva e 3) impongono che tali nuovi ipermercati non assorbano oltre il 9% della spesa per beni di largo consumo o oltre il 7% della spesa per beni non di uso corrente.**

Sebbene restrizioni concernenti la localizzazione e le dimensioni dei grandi esercizi commerciali appaiano mezzi idonei a raggiungere gli obiettivi di razionale gestione del territorio e di protezione dell'ambiente fatti valere dalla Spagna, la Corte constata, tuttavia, che lo Stato non ha esposto elementi sufficienti per illustrare le ragioni per le quali le restrizioni sarebbero necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Pertanto, tenuto conto **dell'assenza di spiegazioni e della significativa incidenza delle limitazioni sulla possibilità di aprire grandi esercizi commerciali in Catalogna**, la Corte stabilisce che le restrizioni all'ubicazione e alle dimensioni dei grandi esercizi commerciali non sono giustificate.

In secondo luogo, con riferimento alle condizioni per ottenere l'autorizzazione all'apertura di grandi esercizi commerciali, la Corte osserva che la disciplina **nazionale** prevede l'obbligo

per le autorità pubbliche di tenere conto dell'esistenza di strutture commerciali nella zona interessata, nonché degli effetti dell'insediamento di un nuovo esercizio commerciale sull'assetto commerciale di tale zona. La normativa **catalana** impone del pari alle autorità pubbliche di redigere, nel contesto della procedura di rilascio dell'autorizzazione, una relazione sul livello d'insediamento del richiedente l'autorizzazione sul suo mercato.

Imponendo i due requisiti, l'autorizzazione è subordinata al rispetto di soglie massime attinenti al livello d'insediamento e all'incidenza sugli esercizi commerciali al dettaglio preesistenti, al di là delle quali è impossibile aprire grandi esercizi commerciali. **Considerazioni di questo genere, di natura puramente economica, non possono, a giudizio della Corte, costituire un motivo imperativo di interesse generale e, pertanto, giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento.** Di conseguenza, relativamente alle condizioni per ottenere l'autorizzazione necessaria per l'apertura di grandi esercizi commerciali, la Corte conclude che il principio della libertà di stabilimento non ammette le **disposizioni nazionali e catalane che richiedono il rispetto di soglie massime attinenti al livello d'insediamento dell'impresa richiedente l'autorizzazione e all'incidenza del nuovo esercizio commerciale sugli esercizi al dettaglio preesistenti.**

Infine, quanto all'iter della procedura per l'autorizzazione all'apertura di grandi esercizi commerciali, la normativa impone di consultare il Comitato per le strutture commerciali, incaricato di stilare una relazione che tenga conto in particolare della razionale gestione del territorio e della protezione dell'ambiente. In conclusione sul punto, la Corte dichiara che **il principio della libertà di stabilimento non ammette la previsione catalana che disciplina la composizione del Comitato per le strutture commerciali in modo tale da garantire la rappresentanza degli interessi del commercio al dettaglio preesistente, ma non prevede la rappresentanza delle associazioni attive nel settore della protezione dell'ambiente e dei gruppi d'interesse per la tutela dei consumatori.**

In conclusione, la Corte, in relazione ai profili evidenziati, dichiara l'inadempimento della Spagna.

**Corte di giustizia (Grande sezione), 29 marzo 2011, causa C-565/08,
Commissione europea c. Repubblica italiana**

*«Inadempimento di uno Stato – Artt. 43 CE e 49 CE – Avvocati –
Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari – Ostacolo*

all'accesso al mercato – Insussistenza»

La sentenza segnalata, emanata nell'ambito di una procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 256 TFUE, riguarda la compatibilità con gli artt. 43 e 49 CE (*ora 49 e 56 TFUE*) della legislazione italiana concernente le tariffe massime in materia di onorari (*tra i precedenti sul rapporto tra il diritto della Unione e la disciplina italiana sulle tariffe, ma con riferimento alle norme sulla concorrenza, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, in Racc. p.I-1529*).

La Commissione ha sostenuto nel suo ricorso che tali disposizioni costituiscano una restrizione ai sensi degli articoli menzionati, in quanto possono infliggere agli avvocati, stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana e che forniscono servizi in quest'ultimo Stato, costi aggiuntivi generati dall'applicazione del sistema italiano degli onorari nonché una riduzione dei margini di guadagno e dunque una perdita di competitività. Per confutare questo argomento, la Corte ricorda che una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio (sentenza 28 aprile 2009, causa C-518/06, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, p.I-3491, punto 64). Secondo i giudici di Lussemburgo, l'esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato non può essere desunta dalla mera circostanza che gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana devono, per il calcolo dei loro onorari per prestazioni fornite in Italia, abituarsi alle norme applicabili in tale Stato membro.

In breve, la Corte considera che la Commissione non ha dimostrato che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l'accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi (sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, *Cipolla e a.*, in *Racc.*, p.I-11421, punto 59, 11 marzo 2010, causa C-384/08, *Attanasio Group*, non pubblicata in Raccolta, punto 45). Secondo i giudici di Lussemburgo, **la normativa italiana sugli onorari, pur essendo vincolante in quanto stabilita per legge, è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati.** Così, è possibile aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta, alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell'avvocato e le tariffe massime previste. In diverse situazioni, inoltre è consentito agli avvocati concludere un

accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l'importo degli onorari. Pertanto, **la Corte respinge il ricorso della Commissione.**

8. Concorrenza

Corte di giustizia (Prima sezione), 3 marzo 2011, causa C-437/09, AG2R Prévoyance contro Beaudout Père et Fils SARL

«Concorrenza – Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE – Regime di rimborso complementare di spese per cure mediche – Contratto collettivo – Iscrizione obbligatoria presso un determinato organismo assicuratore – Esclusione espressa di ogni possibilità di esenzione dall'iscrizione – Nozione d'impresa»

Nella sentenza segnalata, la Corte ha interpretato, sulla base del rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 267 TFUE, gli articoli 4 TUE, 101, 102 e 106 TFUE. La domanda è stata presentata, dal Tribunal de grande instance de Périgueux (Francia), nell'ambito di una controversia che oppone l'AG2R Prévoyance (l'«AG2R»), istituto previdenziale disciplinato dal codice della previdenza sociale francese, alla Beaudout Père et Fils SARL (la «Beaudout»), relativamente al rifiuto di quest'ultima di aderire al regime complementare di rimborso di spese per cure mediche gestito dall'AG2R per il settore della panificazione artigianale francese. Nello specifico, la Beaudout ha aderito ad un contratto di assicurazione complementare di spese per cure mediche presso una compagnia assicurativa diversa dall'AG2R. Essendosi rifiutata di aderire al regime gestito da quest'ultima, la Beaudout è stata citata dinanzi al giudice del rinvio affinché le fosse ingiunto di regolarizzare la sua adesione e di versare i contributi scaduti. Il giudice del rinvio, constatato che per il regime di assicurazione complementare per cure mediche non è consentita alcuna esenzione dall'iscrizione, nutrendo dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa francese, decide di rivolgersi alla Corte di giustizia.

In risposta alle questioni sollevate, la Corte ha dichiarato che **l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, n. 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta alla decisione delle pubbliche autorità di rendere obbligatorio, su domanda delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di un determinato settore di attività, un accordo risultante da contrattazioni collettive che preveda l'iscrizione obbligatoria ad un regime di rimborso complementare di spese per**

cure mediche per tutte le imprese del settore interessato, senza alcuna possibilità di esenzione.

La Corte ha inoltre precisato che qualora l'attività consistente nella gestione di un regime di rimborso complementare di spese per cure mediche, come quello di cui trattasi nella causa principale, **debba essere qualificata come economica, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, gli artt. 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, a che le autorità pubbliche conferiscano ad un organismo previdenziale il diritto esclusivo di amministrare tale regime**, senza alcuna possibilità per le imprese del settore di attività interessato di essere esonerate dall'iscrizione a tale regime.

Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-375/06, Viega contro Commissione europea.

« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE – Infrazione unica e continuata – Partecipazione all'infrazione – Obbligazione di motivazione – Ammende – Normale giro d'affari – Circostanze attenuanti »

Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-376/06, Legris Industries contro Commissione europea

« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito »

Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-378/06, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Yorkshire Fittings Ltd, VSH Italia Srl, Comap SA, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG contro Commissione europea.

« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE – Infrazione unica e continuata – Partecipazione all'infrazione – Obbligazione di motivazione – Ammende – Normale giro d'affari – Comunicazione sulla cooperazione – Fissazione dell'importo di

partenza dell'ammenda - Uguaglianza di trattamento »

Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl contro Commissione europea.

« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE–Diritto della difesa–Partecipazione all'infrazione –Durata dell'infrazione– Ammende – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Uguaglianza di trattamento »

Tribunale (Ottava sezione), 24 marzo 2011, causa T-381/06, FRA.BO SpA contro Commissione europea

« Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE – Ammende –Comunicazione sulla cooperazione– Fissazione dell'importo di partenza dell'ammenda – Circostanze attenuanti – Immunità d'ammende –Legittimo affidamento – Uguaglianza di trattamento »

Nelle sentenze segnalate il Tribunale si è occupato della validità della Decisione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), con la quale la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di EUR 314,76 milioni, a 30 società per aver partecipato, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile 2004, ad un'intesa nel settore dei raccordi in rame. L'infrazione consisteva nella fissazione di prezzi, nella conclusione di accordi su sconti e riduzioni, in meccanismi di applicazione degli aumenti dei prezzi, nella spartizione dei mercati nazionali e dei clienti, nello scambio di altre informazioni commerciali nonché nella partecipazione a riunioni regolari.

Nello specifico, la Commissione ha inflitto le seguenti ammende: - Viega GmbH & Co. KG: EUR 54,29 milioni; Legris Industries SA: EUR 46,80 milioni (di cui EUR 18,56 milioni da pagare in solido con la Comap SA); IMI: EUR 48,30 milioni, di cui è responsabile in

solido con: - Yorkshire Fittings per EUR 9,64 milioni, - VSH Italia per EUR 0,42 milioni, - Aquatis per EUR 48,30 milioni - Simplex per EUR 48,30 milioni - FRA.BO SpA: EUR 1,58 milioni, - Advanced Fluid Connections: EUR 18,08 milioni (di cui EUR 11,26 milioni in solido con IBP e EUR 5,63 milioni con IBP France), - Kaimer: EUR 7,97 milioni (di cui EUR 7,95 milioni in solido con Sanha Kaimer e EUR 7,15 milioni con Sanha Italia), - Tomkins plc: EUR 5,25 milioni in solido con Pegler, - Aquatis e Simplex: EUR 2,04 milioni, - Aalberts: EUR 100,80 milioni (di cui EUR 55,15 milioni in solido con Aquatis e EUR 55,15 milioni con Simplex).

Alcune di queste imprese hanno chiesto al Tribunale l'annullamento della decisione della Commissione o la riduzione delle loro ammende.

Nelle pronunce segnalate, il Tribunale respinge gli argomenti addotti da Viega, Legris Industries, Comap, IMI, FRA.BO, IBP e mantiene fermo l'importo delle loro ammende. Nondimeno, il Tribunale ritiene che, nella causa IBP, la Commissione abbia erroneamente ritenuto che sussistesse una circostanza aggravante consistente nella comunicazione di informazioni ingannevoli. Tuttavia, tale constatazione non si traduce in una riduzione effettiva dell'importo dell'ammenda. Infatti, tale riduzione viene effettuata prima dell'applicazione del limite del 10% del fatturato globale che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per determinare l'importo massimo della sanzione pecuniaria.

Per quanto riguarda le altre imprese, il Tribunale decide di annullare le ammende irrogate o di ridurne l'importo. Infatti, per quanto riguarda, da un lato, **Kaimer, Sanha Kaimer e Sanha Italia** e, dall'altro, **Tomkins e Pegler** - sua controllata all'epoca dei fatti - il Tribunale considera che la durata della loro partecipazione all'infrazione è inferiore a quella accertata dalla Commissione. Di conseguenza, riduce l'importo delle loro ammende. Pertanto, l'ammenda inflitta a Kaimer è fissata a EUR 7,15 milioni (in solido con Sanha Kaimer per l'intero importo e con Sanha Italia per EUR 6,33 milioni).

L'importo dell'ammenda irrogata a Tomkins è stato ridotto in quanto essa è stata ritenuta responsabile della partecipazione all'intesa di Pegler, sua controllata, soltanto in qualità di società controllante. Il Tribunale considera **che la responsabilità di una società controllante non possa superare quella della sua controllata**. Conseguentemente, in mancanza di un comportamento illecito della controllata, non può esservi né un'imputazione alla società controllante di suddetto comportamento, né una condanna in solido della società controllante con la sua controllata al pagamento dell'ammenda.

Peraltro, per quanto attiene specificamente a Pegler, il Tribunale decide altresì che, in sede

di calcolo dell'ammenda, la Commissione non poteva applicare un coefficiente moltiplicatore a fini deterrenti. Di conseguenza, l'ammenda di Tomkins è fissata in EUR 4,25 milioni (di cui EUR 3,40 milioni in solido con Pegler).

Per quanto concerne **Aalberts**, **Aquatis** e **Simplex**, il Tribunale decide che la Commissione è incorsa in un errore considerando che tali imprese avessero partecipato all'intesa nel periodo compreso tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004. Pertanto, il Tribunale annulla la decisione della Commissione e le ammende inflitte a suddette imprese a tale titolo.

Corte di Giustizia (Grande sezione), 29 marzo 2011, cause C-352/09 P, ThyssenKrupp Nirosta GmbH c. Commissione

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato comunitario dei prodotti piatti in acciaio inossidabile – Decisione che accerta un'infrazione all'art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 – Competenza della Commissione – Principi nulla poena sine lege e dell'autorità di cosa giudicata – Diritti della difesa – Imputabilità del comportamento illegittimo – Trasferimento della responsabilità per mezzo di dichiarazione – Prescrizione – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»

Corte di Giustizia (Grande sezione), 29 marzo 2011, cause riunite C-201/09 P C-216/09 P, ArcelorMittal Luxembourg SA c. Commissione

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato comunitario delle travi in acciaio – Decisione che accerta un'infrazione all'art. 65 CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 – Competenza della Commissione – Imputabilità del comportamento illecito – Autorità di cosa giudicata – Diritti della difesa – Prescrizione – Nozione di “sospensione” della prescrizione – Effetti erga omnes o inter partes – Difetto di motivazione»

Nelle procedure segnalate, la Corte è stata investita delle impugnazioni di due sentenze del Tribunale. Nello specifico, nel 1994, la Commissione infliggeva ammende alle imprese che avevano partecipato ad un'intesa sul mercato delle travi in acciaio, tra le quali figurava la Arcelor Mittal Luxembourg (già ARBED). La Commissione adottava, sulla base del Trattato

CECA, la Decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi.

Sulla base del Trattato medesimo la Commissione sanzionava, con Decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 – Extra di lega), la ThyssenKrupp Nirosta (già ThyssenKrupp Stainless) per la sua partecipazione ad un'intesa nel settore dei prodotti piatti in acciaio inossidabile (extra di lega). Dette decisioni, contestate da parte delle due imprese interessate, venivano annullate dal Tribunale e dalla Corte di giustizia, rispettivamente, nel 2003 e nel 2005, per violazioni dei diritti della difesa (Sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C-176/99P, *ARBED/Commissione*, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T-45/98 e T-47/98, *Krupp Thyssen Stainless e a./Commisisione*; sentenza della Corte 14 luglio 2005, cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P *ThyssenKrupp/Commissione*).

La Commissione decideva, successivamente, di avviare nuovi procedimenti riguardanti le stesse infrazioni al Trattato CECA. Così, con decisione dell'8 novembre 2006, (C(2006) 5342 def.), relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi di acciaio (caso COMP/F/38.907 – Travi di acciaio), la Commissione riteneva che la ArcelorMittal Luxembourg e le sue controllate avessero partecipato, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1988 e il 16 gennaio 1991, ad una serie di accordi e di pratiche concordate aventi ad oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi, la ripartizione delle quote e lo scambio di informazioni sul mercato interessato. La Commissione infliggeva loro a tal titolo un'ammenda di 10 milioni di euro.

Per quanto attiene alla ThyssenKrupp, la Commissione riteneva, con Decisione della Commissione 20 dicembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (caso COMP/F/39.234 – Extra di lega, riadozione), che detta società avesse violato le norme in materia di concorrenza avendo modificato ed applicato, in modo concertato, i valori di riferimento della formula di calcolo di un extra di lega, e le infliggeva, a tal titolo, un'ammenda di 3,17 milioni di euro.

Nelle nuove decisioni la Commissione applicava norme sostanziali del Trattato CECA, giunto peraltro a scadenza il 23 luglio 2002, considerato che i fatti avevano avuto luogo anteriormente a tale data. Per contro, quanto alle regole procedurali ed alla propria

competenza per disporre le sanzioni inflitte, la Commissione si basava su una normativa emanata, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, sulla base del Trattato CE (Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato).

Il Tribunale, adito dal gruppo ArcelorMittal e dalla ThyssenKrupp, annullava la decisione della Commissione riguardante le controllate della ArcelorMittal Luxembourg, in considerazione dell'intervenuta prescrizione dell'infrazione nei loro confronti. Esso respingeva peraltro tutti i motivi dedotti dalla società controllante ArcelorMittal Luxembourg (Sentenza 31 marzo 2009, causa T-405/06, *ArcelorMittal e a./Commissione*) e dalla ThyssenKrupp (Sentenza 1° luglio 2009, causa T-24/07, *ThyssenKrupp Stainless/Commissione*).

Dinanzi alla Corte, le società ricorrenti contestano l'affermazione del Tribunale secondo cui, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, la Commissione poteva loro legittimamente infliggere un'ammenda per le infrazioni commesse anteriormente alla scadenza del Trattato medesimo, sulla base del combinato disposto di norme sostanziali del Trattato CECA e di norme procedurali e di competenza adottate successivamente, sulla base del Trattato CE.

Nelle **sentenze segnalate**, la Corte stabilisce, innanzitutto, per quanto attiene alla competenza della Commissione, che sarebbe **contrario alla finalità nonché alla coerenza dei Trattati e inconciliabile con la continuità dell'ordinamento giuridico dell'Unione il fatto che l'istituzione fosse priva di status** per garantire l'uniforme applicazione delle norme risultanti dal Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche successivamente alla scadenza di quest'ultimo (sentenza, 18 luglio 2007, causa C-119/05, *Lucchini*, in *Racc. p. I-6199*, punto 41).

La Corte ha poi precisato che le esigenze relative ai principi della certezza del diritto ed alla tutela del **legittimo affidamento** impongono l'applicazione delle **norme sostanziali previste dal Trattato CECA**. In tal senso, quest'ultimo prevedeva, all'epoca dei fatti, un fondamento normativo chiaro per le sanzioni inflitte, ragion per cui le imprese non potevano ignorare le conseguenze derivanti dal proprio comportamento. In particolare, la Corte ritiene che, considerato che i Trattati definivano, già prima della data dei fatti, le infrazioni nonché la natura e l'importanza delle sanzioni che potevano essere loro inflitte, **un'impresa diligente non poteva in alcun momento ignorare le conseguenze derivanti dal proprio comportamento, né fare affidamento sul fatto che la successione del contesto normativo**

del Trattato CE a quello del Trattato CECA avrebbe prodotto la conseguenza di sottrarla a qualsiasi sanzione.

Quanto al fondamento normativo per l'adozione delle sanzioni e delle regole procedurali applicabili, la Corte ricorda che le sanzioni devono basarsi su **un fondamento normativo** in vigore al momento della loro adozione. Parimenti, in linea generale, le regole procedurali **si applicano dal momento della loro entrata in vigore**.

La Corte, da un lato, conclude che la competenza della Commissione per infliggere le ammende ben risulta dalle norme adottate sulla base del Trattato CE e che il procedimento doveva essere condotto secondo le norme medesime. Dall'altro, essa rileva che la normativa sostanziale che stabiliva la sanzione applicabile era effettivamente quella del Trattato CECA.

In conclusione, **la Corte respinge i motivi e gli argomenti dedotti dalla ArcelorMittal Luxembourg e dalla ThyssenKrupp e conferma le sentenze del Tribunale** *(nella causa relativa alla Thyssengroup la Corte ha riconosciuto che il giudice di primo grado è incorso in errore di diritto nella parte in cui ha dichiarato che una certa sua valutazione rivestiva autorità di cosa giudicata, ha respinto, tuttavia, l'impugnazione in quanto il dispositivo della sentenza "appare fondato per altri motivi di diritto", richiamando a conforto la pronuncia del 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter c. Commissione, in Racc. p. I-5843, punto 58)*.

9. Mancata esecuzione di una sentenza di inadempimento.

Tribunale (Terza sezione), 29 marzo 2011, causa T-33/09, Repubblica portoghese c. Commissione

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di uno Stato – Penalità – Domanda di pagamento – Abrogazione della normativa controversa»

La sentenza segnalata è degna di rilievo: si tratta della prima pronuncia che precisa la portata della procedura relativa all'esecuzione della sentenza di inadempimento emanata dalla Corte ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Nello specifico, con sentenza 14 ottobre 2004 (causa C-275/03, Commissione/Portogallo), la Corte di giustizia ha dichiarato l'inadempimento del Portogallo agli obblighi ad esso incombenti, non avendo abrogato la sua normativa nazionale che subordina alla prova della

colpa o del dolo la concessione del risarcimento danni ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell'Unione nel settore degli appalti pubblici (in particolare, gli artt. 1°, n. 1, e 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (*GUCE* L 395, pag. 33). Successivamente, con sentenza 10 gennaio 2008 (causa C-70/06, *Commissione c. Portogallo*) la Corte ha dichiarato che il Portogallo non si era conformato alla sua prima sentenza del 2004, non essendo ancora stata abrogata la normativa nazionale contestata. La Corte, pertanto, ha condannato il Portogallo a pagare alla Commissione una penalità di EUR 19 392 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza del 2004, a partire dal giorno della pronuncia della sentenza, il 10 gennaio 2008.

Nel frattempo, il 31 dicembre 2007, il Portogallo ha adottato la legge n. 67/2007, entrata in vigore il 30 gennaio 2008, che ha abrogato la normativa nazionale e ha introdotto un nuovo regime di risarcimento dei danni causati dallo Stato. La Commissione, tuttavia, ha considerato che detta legge non costituiva una misura di esecuzione adeguata e completa della sentenza del 2004. Essa ha ritenuto che questo nuovo regime risarcitorio non adattasse l'ordinamento giuridico portoghese agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva relativa ai procedimenti di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Successivamente, il Portogallo ha adottato la legge n. 31/2008, che modifica la legge n. 67/2007, pur affermando che quest'ultima conteneva già tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2004. La legge n. 31/2008 è entrata in vigore il 18 luglio 2008.

La Commissione ha quindi emanato, in data 25 novembre 2008, una decisione nella quale, dopo aver rilevato che la legge n. 67/2007 non costituiva un'esecuzione adeguata della sentenza del 2004 e che le autorità nazionali si erano conformate alla sentenza della Corte solo con l'adozione della legge n. 31/2008, ingiungeva il pagamento della penalità per un totale di EUR 3.665.088 per il periodo compreso tra il 10 gennaio e il 17 luglio 2008. Il Portogallo, ritenendo che l'ordinamento giuridico portoghese fosse conforme alla sentenza del 2004 dal 30 gennaio 2008 – data di entrata in vigore della legge n. 67/2007 – ha contestato la decisione della Commissione che fissava l'importo totale dell'ammenda e ha chiesto al Tribunale di annullarla.

Il Tribunale, anzitutto, si pronuncia sulla sua competenza a statuire sul ricorso. Innanzitutto, il Tribunale sottolinea che il procedimento di cui all'art. 260 TFUE deve essere

considerato **come uno speciale procedimento giudiziario di esecuzione delle sentenze, in altri termini, come un mezzo di esecuzione** (sentenza 12 luglio 2005, causa C-304/02, *Commissione c. Francia*, in *Racc.* p.I-6263, punto 92). Costata quindi che il diritto dell'Unione non stabilisce le modalità di esecuzione di una sentenza per inadempimento della Corte che condanna uno Stato membro a pagare una penalità alla Commissione. Del pari, il diritto dell'Unione non prevede alcuna disposizione speciale relativa alla risoluzione delle controversie che possono sorgere tra uno Stato membro e la Commissione nell'ambito dell'esecuzione di una siffatta sentenza. Tuttavia, il Tribunale constata che **spetta alla Commissione recuperare le somme che sarebbero dovute al bilancio dell'Unione in esecuzione di una sentenza della Corte**. Esso, pertanto, si ritiene competente ad esaminare un ricorso proposto contro una decisione della Commissione che fissa l'importo dovuto dallo Stato membro a titolo di una penalità. Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza, il Tribunale non può invadere la **competenza esclusiva riservata alla Corte ad esaminare un inadempimento di uno Stato membro ai suoi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione**.

Inoltre, quanto alla fondatezza del ricorso, il Tribunale ricorda che dalla sentenza del 2008 discende che spettava al Portogallo abrogare la normativa nazionale controversa per conformarsi alla sentenza del 2004 e che la penalità sarebbe dovuta fino a tale data. **Tale normativa è stata abrogata dalla legge n. 67/2007, entrata in vigore il 30 gennaio 2008**. Ciononostante, la Commissione si è rifiutata di considerare che l'inadempimento era cessato in tale data e ha sostenuto che la cessazione stessa era avvenuta il 18 luglio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 31/2008. Il Tribunale dichiara che, in tal modo, **la Commissione ha violato il dispositivo della sentenza del 2008**.

Infine, il Tribunale respinge l'argomento della Commissione secondo cui quest'ultima avrebbe avuto l'obbligo di verificare se il regime giuridico attuato in seguito all'adozione della legge n. 67/2007 costituisse una trasposizione adeguata del diritto dell'Unione. Infatti, una siffatta valutazione, da un lato, rientra nella competenza esclusiva della Corte, e, dall'altro, eccede un controllo diretto a determinare se la normativa nazionale sia effettivamente stata o meno abrogata. Di conseguenza, il Tribunale afferma che **la Commissione non poteva decidere, nell'ambito dell'esecuzione della sentenza del 2008, che la legge n. 67/2007 non era conforme al diritto dell'Unione e, successivamente, trarne conseguenze per il calcolo della penalità decisa dalla Corte. Qualora rilevasse che il regime giuridico introdotto da detta legge non costituiva una trasposizione corretta del diritto dell'Unione, la Commissione dovrebbe avviare un nuovo procedimento per inadempimento ai sensi**

dell'art. 258 TFUE. *Ad abundantiam*, il Tribunale respinge l'argomentazione addotta dalla Commissione, in base alla quale occorre attribuirle un potere discrezionale maggiore in merito all'esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte in applicazione dell'art. 260 TFUE. Questa tesi infatti comporterebbe che, in seguito alla contestazione da parte di uno Stato membro dinanzi al Tribunale di una valutazione della Commissione che eccede i termini stessi del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia, **quest'ultimo sarebbe inevitabilmente indotto a pronunciarsi sulla conformità di una normativa nazionale al diritto comunitario** e potrebbe così invadere la sfera di competenza esclusiva della Corte.

In conclusione, **il Tribunale annulla la decisione della Commissione.**

**Corte di giustizia (Prima sezione), 31 marzo 2011, causa C-407/09,
Commissione europea c. Repubblica ellenica**

«Inadempimento di uno Stato – Inadempimento dell'obbligo di eseguire una sentenza della Corte – Sanzioni pecuniarie – Imposizione di una somma forfettaria»

Con la sentenza segnalata, la Corte di giustizia si pronuncia per la seconda volta, ai sensi dell'art. 260 TFUE, sulla mancata trasposizione da parte della Grecia entro il termine impartito della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (in *GUUE* L 261, pag. 15). Questa direttiva ha lo scopo di introdurre un sistema di collaborazione diretto ad agevolare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. Essa si fonda sulla giurisprudenza della Corte di giustizia la quale, nel passato, ha già affermato (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, *Cowan*, in *Racc.*, p.195) che quando il diritto comunitario garantisce ad una persona fisica la libertà di spostarsi in un altro Stato membro, la tutela dell'integrità della medesima, allo stesso modo di quella dei cittadini e delle persone ivi residenti, costituisce il corollario di tale libertà di circolazione.

Con una prima sentenza del 18 luglio 2007 (causa C-26/07, *Commissione c. Grecia*) la Corte ha constatato che la Grecia aveva oltrepassato il termine (1° luglio 2005) per l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Nell'ottobre del 2009, dopo aver constatato che la Grecia non aveva ancora dato

esecuzione a tale sentenza del 2007, la Commissione ha introdotto un secondo ricorso per inadempimento. Essa ha proposto alla Corte di condannare la Grecia al versamento di una penalità di 72 532,80 euro per ogni giorno di ritardo (a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata pronunciata la sentenza nella presente causa e sino al giorno dell'esecuzione della sentenza del 2007) e di una somma forfettaria di 10 512 euro per ogni giorno di ritardo, per il periodo compreso tra la prima sentenza e la sentenza nella presente causa o l'eventuale adozione di misure di esecuzione, ove quest'ultima fosse intervenuta prima.

Il 18 dicembre 2009, la Grecia ha pubblicato una legge che assicura, secondo lo Stato stesso e la Commissione, l'esecuzione completa della sentenza del 2007.

Nella sentenza segnalata, la Corte ricorda innanzitutto che l'imposizione di una somma forfettaria si basa sulla valutazione delle conseguenze **sugli interessi privati e pubblici del difetto di esecuzione degli obblighi dello Stato membro e ciò in particolare quando l'inadempimento sia persistito per un lungo periodo successivamente alla prima sentenza**. Benché il Trattato non precisi il termine entro il quale deve darsi esecuzione ad una sentenza, essa deve comunque essere **avviata immediatamente e concludersi al più presto**.

La Corte ricorda che, per statuire sulla domanda di imposizione di una somma forfettaria, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze caratterizzanti l'inadempimento contestato quali, in particolare, l'atteggiamento dello Stato membro, la durata e la gravità dell'infrazione.

Pertanto, essa constata che le autorità elleniche hanno risposto con notevole ritardo sia alla lettera di diffida, sia al parere motivato e che la durata dell'infrazione di 29 mesi - tra la data della prima sentenza e quella della pubblicazione della legge che ha adeguato la legislazione nazionale - è significativa. Essa ricorda che **le difficoltà interne** con cui si è giustificata la Grecia - in particolare quelle legate all'iter legislativo e allo svolgimento di elezioni anticipate - non possono essere accettate.

Peraltro, la Corte rileva la **gravità** dell'inadempimento, poiché esso pregiudica la realizzazione di una libertà fondamentale, **ovvero la libera circolazione delle persone in uno spazio unico di libertà, di sicurezza e di giustizia**. Dallo spirito della direttiva stessa emerge che **la tutela dell'integrità fisica di un cittadino dell'Unione europea che si sposti da uno Stato membro ad un altro costituisce il corollario del diritto alla libera circolazione delle persone**. Di conseguenza, le misure previste dalla direttiva volte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato contribuiscono alla realizzazione di tale libertà (*circostanza che dovrebbe essere tenuta in grande considerazione dagli Stati come ad esempio l'Italia che tardano a*

recepire le direttive in tema di libera circolazione delle persone).

La Corte constata, da una parte, che la Grecia ha posto fine all'inadempimento contestato (con ritardo di 29 mesi). Dall'altra, essa tiene conto della **capacità finanziaria** di tale Stato membro, quale si presenta alla luce **degli ultimi dati economici** sottoposti alla sua valutazione. Sulla base di tali considerazioni, la Corte condanna la Grecia a versare una somma forfettaria di tre milioni di euro sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea» della Commissione

*Si segnala che in considerazione **dei 29 mesi** di inadempimento, pari a 870 giorni (tra luglio 2007, data della prima sentenza, e dicembre 2009, data di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno), la Commissione aveva proposto l'ingiunzione della somma di circa 9,15 milioni di euro.*